ILLUSTRAZIONE DI SANDRA FRANCHINO



Agevolazioni anti Covid
Bonus ristorazione

1

L'entità. Il contributo per l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari vale su una spesa complessiva compresa tra 1.000 e 10.000 euro

L'aiuto a fondo perduto non entra nel reddito

Bonus ristorazione
Scrivi all'Esperto risponde

Sul tema trattato in questa Guida Rapida è possibile inviare domande all'Esperto risponde, la rubrica di consulenza ai lettori del Sole 24 Ore del lunedì. Il quesito - specificando l'argomento - può essere inviato attraverso il sito: ***www.espertorisponde .ilsole24ore.com***

Il Sole 24 Ore
Lunedì
7 Dicembre
2020
ilsole24ore.com

Pagine a cura di
Alessandro Sacrestano

Per il perimetro dell'esercizio in corso (2020), l'articolo 58 del decreto Agosto (Dl 104/2020) ha previsto lo stanziamento di ben 600 milioni di euro per sostenere gli operatori appartenenti alla filiera della ristorazione. La formula prevista è di sicuro interesse: l'incentivo è erogato come contributo a fondo perduto. Interessante è il fatto che lo stesso non sia rilevante ai fini fiscali, né per le imposte sui redditi, né per l'Irap.

Acquisto prodotti
Gli operatori potranno spendere il bonus per acquisto di prodotti (anche Dop e Igp), compresi quelli vitivinicoli delle filiere agricole e alimentari. Si parla di prodotti da vendita diretta (articolo 4 del Dlgs 228/01) oppure ottenuti da filiera nazionale integrale, dalla materia prima al prodotto finito. Inclusi anche i prodotti da pesca e acquacoltura. Obiettivo è conseguire un plurimo effetto virtuoso: stimolare il potere di acquisto dei ristoratori; valorizzare le risorse produttive del territorio, in considerazione della forte penalizzazione patita per la diffusione del virus e il conseguente crollo dei consumi; limitare fortemente gli sprechi. Per questo il decreto Mipaf ha individuato nell'allegato 1 le produzioni di cui si raccomanda l'acquisto. Il decreto Mipaf del 27 ottobre scorso (GU del 6/11), ha chiarito che il contributo resta fruibile per i soli acquisti fatti dopo il 14 agosto 2020, supportati da documentazione fiscale. I beneficiari devono acquistare almeno tre differenti tipologie di prodotti e quello principale non può superare il 50% della spesa totale sostenuta e documentata.

Entità del contributo
Il contributo è riconosciuto entro il limite dell'ammontare complessivo degli acquisti effettuati, che dovranno essere compresi fra un minimo di mille euro e un massimo di diecimila euro, esclusa Iva.

Codici Ateco
Vista il generico riferimento alla «filiera della ristorazione», il decreto chiarisce preliminarmente il perimetro soggettivo di applicazione del contributo, cui possono accedere i soli operatori economici che esercitino in via prevalente le attività ricadenti sotto i seguenti codici di attività Ateco: 56.10.11 (ristorazione con somministrazione); 56.29.10 (mense); 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale); 56.10.12: attività di ristorazione connesse alle aziende agricole; 56.21.00: catering per eventi, banqueting; 55.10.00: alberghi, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo; 55.20.52 attività di alloggio connesse alle aziende agricole (limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo).

Il vincolo
Circoscritto l'ambito operativo, la norma fissa un ulteriore requisito di fruibilità del contributo a fondo perduto: potrà essere riconosciuto nel solo caso in cui il richiedente abbia registrato una diminuzione di fatturato di almeno il 25% da marzo a giugno 2020 in paragone a quanto fatturato nello stesso periodo del 2019. Fa eccezione l'ipotesi in cui il richiedente abbia iniziato l'attività economica proprio nel corso del 2019. In questo caso, infatti, la norma ha chiarito l'esonero dalla verificare del calo di fatturato. Il bonus sarà in ogni caso attribuito nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis. Il rispetto di tale richiede che, nell'arco di tre esercizi, l'impresa richiedente non abbia superato un massimale di aiuti ricevuti, anch'essi sottoposti al medesimo regolamento europeo, pari a 200.000 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VISIT…

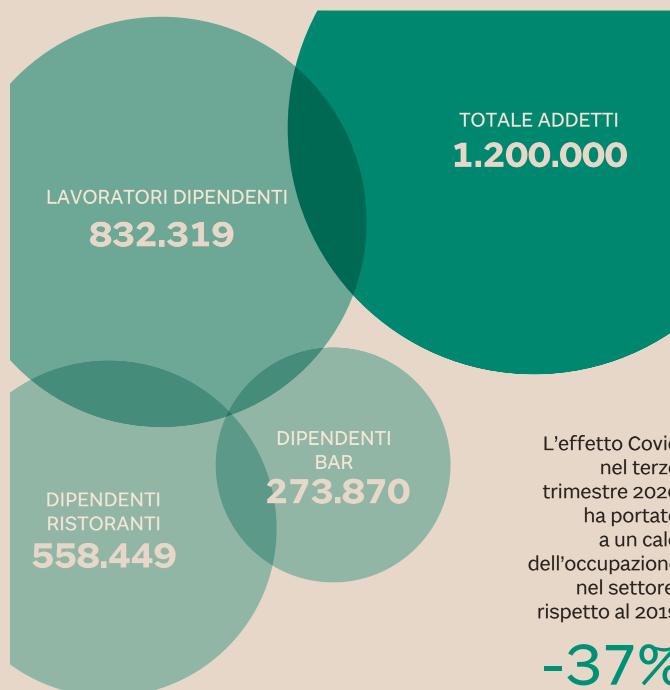
LANZAROTE
Caliente.COM

LA CRISI DELLA RISTORAZIONE

Il settore della ristorazione è tra i più colpiti dall'emergenza pandemia. Orari bloccati per gli esercizi e restrizioni varie per i cittadini hanno decisamente messo in crisi l'intero sistema, sul piano economico e occupazionale. Si parla di un ambito che fattura 96 miliardi di euro (2019), all'interno della più ampia e articolata filiera del turismo. Al di fuori delle percentuali, in termini di cifre le perdite registrate nel terzo trimestre di quest'anno, rispetto al 2019, sono di 4,6 miliardi e superano i 23 miliardi se si considerano i primi nove mesi. Infine, va oltre quota 33 miliardi la previsione per l'intero 2020. Proprio per questo sono state decise misure di aiuto a fondo perduto come il bonus ristorazione.

Fonte: Fipe

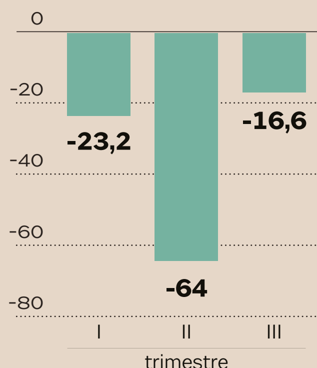
EFFETTO COVID SUGLI OCCUPATI NEL SETTORE
Dati 2019



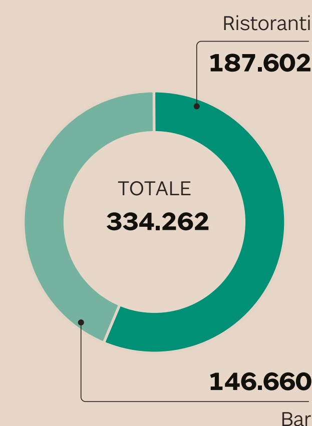
L'effetto Covid nel terzo trimestre 2020 ha portato a un calo dell'occupazione nel settore, rispetto al 2019

-37%

DINAMICA DEL FATTURATO DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE
Variazione % rispetto al 2019



ESERCIZI IN ITALIA
Dati 2019



LE CONSEGUENZE SULL'OCCUPAZIONE
Stime per la fine del 2020

60.000
Imprese a rischio

350.000
Posti di lavoro a rischio

2

La classificazione. L'inquadramento indicato dalle Entrate è «in conto esercizio» in quanto l'erogazione integra i mancati ricavi registrati a causa della crisi da Covid-19

Il bonus non si può cumulare con quello per i centri storici

Il bonus per la filiera della ristorazione consiste, come detto, in un'erogazione finanziaria da parte dello Stato a favore di soggetti particolarmente colpiti dalla crisi pandemica in corso. Si tratta di un intervento, quindi, che si inserisce a tutto campo nel solco di quelli che, in rapida successione, sono già stati disposti dall'esecutivo con i vari decreti da marzo in poi.

Anche questo si sostanzia in un contributo a fondo perduto che, per espressa previsione normativa, non è rilevante ai fini fiscali ma è, comunque, da rilevare nelle scritture contabili. A tal scopo, è preliminarmente necessario inquadrare la natura giuridica del contributo.

Sotto tale profilo, è fondamentale l'indirizzo fornito dalla stessa amministrazione finanziaria nel contesto di altri provvedimenti normativi che hanno modalità applicative del tutto simili a quello del bonus di cui si tratta.

Un documento di prassi molto utile in questo senso è certamente la risoluzione 2/E del 22 gennaio 2010, attraverso la quale le Entrate hanno correttamente spiegato quali sono i corretti parametri da valutare allo scopo di determinare opportunamente la tipologia e la natura dei contributi erogati dallo Stato.

L'inquadramento

L'amministrazione finanziaria ha spiegato che si deve innanzitutto tenere presente che il criterio distintivo tra ciascun tipo di contributo consiste nella finalità per la quale esso viene assegnato, così come desumibile dalle singole leggi agevolative che li dispongono. Seguendo tale ragionamento, si possono ad esempio distinguere i contributi in "conto esercizio", che sono destinati a fronteggiare essenzialmente esigenze di gestione.

Viceversa, i contributi in "conto capitale" sono finalizzati ad incrementare i mezzi patrimoniali dell'impresa, senza che la loro erogazione sia collegata all'onere di effettuare uno specifico investimento.

Infine, i contributi in "conto impianti" sono erogati con il vincolo, in capo al beneficiario, di acquisire o realizzare beni strumentali ammortizzabili, ai quali vengono parametrati. Alla luce di quanto sopra, la natura contabile del bonus ristorazione potrebbe inquadrarsi tanto nel novero dei contributi in "conto esercizio" che in "conto capitale".

Per avere un ulteriore indirizzo, si può agevolmente ricorrere ad un altro documento di prassi dell'amministrazione finanziaria, ossia la circolare delle Entrate 15/E/2020, emanata dal Fisco a proposito del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del Dl 34/2020. Si tratta di un contributo dalle caratteristiche molto simili a quello della filiera della ristorazione e, per questo, sono mutuabili le conclusioni adottate.

Sul piano contabile, spiega l'Agenzia, il contributo a fondo perduto ex Dl n. 34/2020 costituisce un bonus in "conto esercizio" in quanto erogato ad integrazione di mancati ricavi registrati dal contribuente a causa della crisi causata dalla diffusione del Covid 19.

In considerazione di ciò, in applicazione del principio contabile Oic 12, il contributo sarà rilevato nella voce A5 del conto economico. Come detto, anche il contributo per la filiera della ristorazione, come quello disciplinato da Dl 34/2020, non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al Dlgs 446/1997.

Una diretta conseguenza di quanto sopra, è che tale contributo non è assoggettato alla ritenuta a titolo d'acconto di cui all'articolo 28, comma 2, Dpr 600/1973.

Non cumulabile

Per espressa previsione normativa, va ricordato che il bonus per la filiera della ristorazione non è cumulabile – perché con caratteristiche molto simili - con il bonus per i centri storici, disciplinato dal successivo articolo 59 del Dl 104/2020. In breve, anche tale incentivo è rivolto alle attività economiche e commerciali, svolte in forma imprenditoriale, purché situate nei centri storici (zone A o equipollenti secondo il Dm 1444/1968), che hanno registrato una contrazione dell'attività per effetto della ridotta presenza di turisti stranieri. Si tratta, in ogni caso, di imprese in possesso di una partita Iva attiva alla data del 30 giugno 2020, la cui attività risulti ancora in corso alla data di presentazione dell'istanza (impresa attiva, non cessata).

Nel dettaglio, gli operatori economici di cui si discute sono rappresentati dalle imprese di vendita di beni o servizi al pubblico dei Comuni capoluogo di Provincia o di Città metropolitana attive nei centri storici. Tuttavia, per le imprese di autoservizi di trasporto pubblico non di linea l'ambito territoriale di esercizio dell'attività è riferito all'intero territorio comunale.

Ulteriore condizione oggettiva per l'accesso al contributo è che, sulla scorta degli ultimi dati statistici, le aree dove le attività economiche sono ubicate abbiano registrato una presenza turistica di cittadini residenti in paesi esteri: per i Comuni capoluogo di provincia, tre volte superiore a quella dei residenti negli stessi Comuni; per i Comuni città metropolitane, almeno pari a quella dei residenti negli stessi Comuni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

3

I tasselli

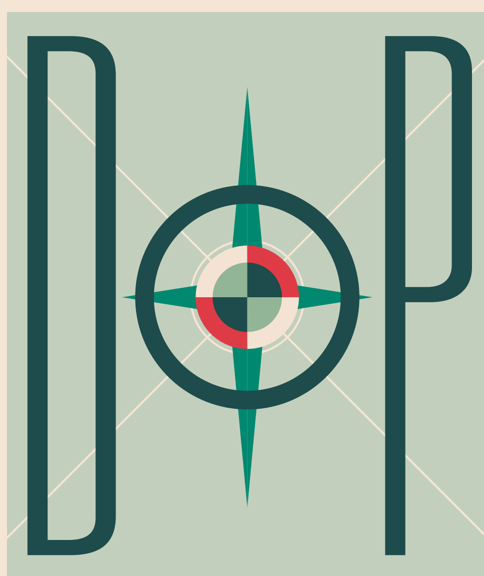
Il mancato introito e i requisiti per accedere alla misura. I bollini di qualità e i prodotti acquistabili



CONFRONTO SUL PERIODO MARZO-GIUGNO 2019/2020

La condizione: fatturato diminuito almeno del 25%

Il contributo a fondo perduto riconosciuto alle imprese della filiera agricola potrà essere assegnato nel solo caso in cui il richiedente abbia registrato una diminuzione di fatturato di almeno il 25% nei mesi da marzo a giugno 2020 in paragone a quanto fatturato nello stesso periodo del 2019.
Fa eccezione a quanto sopra l'ipotesi in cui il richiedente abbia iniziato l'attività economica proprio nel corso del 2019.
In questo caso, infatti, la norma ha chiarito l'esonero dalla verificare del calo di fatturato.
Resta controversa, in ogni caso, la corretta interpretazione dell'inizio attività e se, cioè, un soggetto economico cui è stata attribuita la partita Iva nel corso del 2018, ma ha comunicato al registro imprese l'inizio attività solo nel 2019 (fattispecie del tutto probabile), sarà o meno esentato dal confronto del fatturato.
La logica dovrebbe portare a ritenere di sì. La ratio della norma, infatti, è quella di non penalizzare i soggetti che, nella fase di start up, ben potrebbero aver realizzato un fatturato addirittura inferiore a quello registrato nel 2020, benché in costanza del Covid -19. Se così fosse, sarebbe ininfluente la mera attribuzione della partita Iva, essendo invece rilevante l'effettivo momento di avvio delle attività, così come comunicato in Cciaa.



SISTEMA INDICAZIONI GEOGRAFICHE UE

«Dop» e «Igp» i marchi a tutela di qualità e territorio

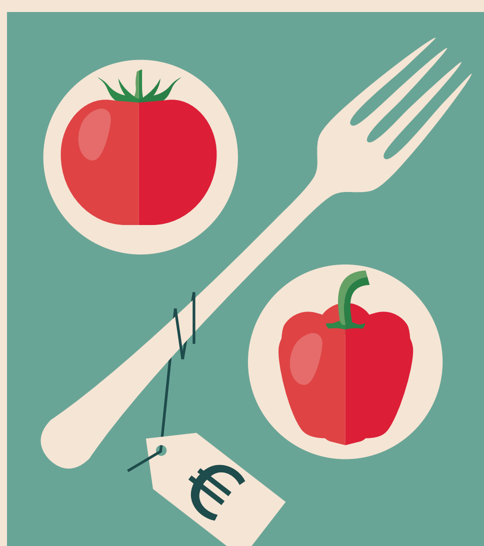
Il sistema delle Indicazioni Geografiche dell'Ue favorisce il sistema produttivo e l'economia del territorio e tutela l'ambiente: il legame stretto con il territorio di origine esige salvaguardia di ecosistemi e biodiversità, e sostiene la coesione sociale della comunità. La «Denominazione di prigine protetta» (Dop) è marchio di tutela giuridica che viene attribuito agli alimenti le cui caratteristiche qualitative dipendono essenzialmente o esclusivamente dal territorio di produzione. L'ambiente geografico riguarda sia fattori naturali (clima, caratteristiche ambientali), che fattori umani (tecniche di produzione tramandate nel tempo, artigianalità) i quali, se combinati insieme, consentono di ottenere un prodotto inimitabile al di fuori di una determinata zona produttiva. Affinché un prodotto sia Dop, le fasi di produzione, trasformazione ed elaborazione devono avvenire in un'area geografica delimitata. L'«Indicazione geografica protetta» (Igp) è, invece, un marchio di tutela giuridica dell'indicazione geografica attribuito a prodotti agricoli e alimentari la cui qualità, reputazione o altra caratteristica dipende dall'origine geografica, e la cui produzione, trasformazione e/o elaborazione avviene in un'area geografica determinata. Per i Dop l'intero ciclo, cioè elaborazione e commercializzazione del prodotto ha origine nel territorio dichiarato. Di contro, per il prodotto Igp non tutti i fattori che concorrono all'ottenimento del prodotto provengono dal territorio dichiarato.



L'AGEVOLAZIONE IN SINTESI

Anche mense, alberghi e catering tra i destinatari

L'agevolazione: l'articolo 58 del Dl 104/20 riconosce un bonus, erogato nel limite della normativa de minimis, da 1.000 a 10.000 euro, tetto di spesa annua per il 2020 di 600 milioni €.
I destinatari: accedono al bonus gli appartenenti alla filiera della ristorazione, operanti sotto i seguenti codici di attività Ateco: 56.10.11 (ristorazione con somministrazione); 56.29.10 (mense); 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale); 56.10.12: ristorazione connessa ad aziende agricole; 56.21.00: catering per eventi, banqueting; 55.10.00: alberghi, per attività autorizzate alla somministrazione di cibo; 55.20.52 attività di alloggio connesse alle aziende agricole (limitatamente alla somministrazione di cibo).
I requisiti: oltre all'acquisto dei prodotti, il bonus potrà essere riconosciuto nel solo caso in cui il richiedente abbia registrato una diminuzione di fatturato di almeno il 25% da marzo a giugno 2020 in paragone a quanto fatturato nello stesso periodo del 2019 o abbia iniziato l'attività economica proprio nel corso del 2019.
La domanda: chi è interessato al riconoscimento del bonus dovrà registrarsi a una piattaforma telematica, denominata «piattaforma della ristorazione». Alla domanda va allegata un'autocertificazione e, nel caso, documenti di spesa. In alternativa, le domande possono essere presentate di persona presso gli uffici postali.
Termini di domanda: con l'avviso 9338547, il Mipaf ha prorogato al 15 dicembre il termine entro il quale presentare la domanda di accesso al bonus.



I PRODOTTI CON PRIORITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI FONDI

«Made in Italy» in pole position per l'ok agli aiuti

La lista dei prodotti con priorità di assegnazione delle risorse, per la lotta agli sprechi e per l'assistenza alimentare, è dettagliata . Può essere molto utile elencarla: latte 100% italiano; prosciutto crudo Dop e prosciutto cotto 100% italiano; salumi vari da suino Dop e Igp da animali nati allevati e macellati in Italia; salumi non da carne suina da animali nati, allevati e macellati in Italia; formaggi Dop o da latte 100% italiano; olio extra vergine di oliva 100% da olive italiane e/o Dop; carne bianca da animali nati allevati e macellati in Italia; carne bovina, suina, ovicaprina, cunicola da animali nati allevati e macellati in Italia; zuppe di cerali con verdure filiera e materia prima italiana; minestrone con verdure filiera e materia prima italiana; pasta secca con grano 100% italiano; riso da risotto con riso 100% italiano; preparati per risotti da materia prima italiana; passata di pomodoro 100% italiana; polpa di pomodoro o pelati 100% italiana; sughi pronti da materia prima italiana; verdure fresche o conservate in scatola o in vetro filiera e materia prima italiana; verdure conservate in scatola filiera e materia prima italiana formato per mense; legumi in scatola filiera e materia prima italiana; macedonia di frutta o frutta sciroppata o frutta fresca da filiera e materia prima italiana; succo di frutta e purea di frutta filiera e materia prima italiana; crackers, pane e prodotti da forno da grano 100% italiano; vini Dop e Igp; aceti balsamici Dop e Igp.

4

La procedura. Registrazione online sulla «piattaforma della ristorazione». Oppure invio attraverso gli uffici postali

Domande da presentare entro il 15 dicembre

Per la presentazione dell'istanza di riconoscimento del contributo ci si dovrà registrare presso una piattaforma telematica, denominata "piattaforma della ristorazione". In alternativa, le domande possono essere presentate di persona presso gli uffici postali. Per tale incombenza, il decreto spiega che i richiedenti potranno farsi assistere anche da uno degli sportelli territoriali del soggetto concessionario cui sarà attribuita la gestione della misura di aiuto.

L'istanza dovrà essere presentata, non oltre il prossimo 15 dicembre, completa dei dati richiesti, ivi inclusa copia del versamento dell'importo di adesione all'iniziativa di sostegno, effettuato tramite bollettino di pagamento, fisico o digitale.

Al ricevimento della domanda, il concessionario eseguirà, per conto del Mipaf, tutte le verifiche necessarie per sancirne l'accettazione, tra cui la corrispondenza della partita Iva e del codice Ateco indicati dal richiedente. Tali verifiche potranno essere effettuate avvalendosi di servizi messi a disposizione da pubbliche amministrazioni, da loro centri servizi e/o da operatori di mercato.

Si potranno allegare all'istanza i documenti fiscali (fatture e documenti di trasporto) di acquisto, anche non quietanzati, dei prodotti agevolati. In alternativa, gli stessi andranno presentati a mano presso gli sportelli del concessionario.

L'autocertificazione

Alla domanda telematica, però, andrà allegata una autocertificazione attestante i seguenti dati:

- gli aiuti complessivamente percepiti in regime de minimis o de minimis agricolo nell'ultimo triennio, incluso l'anno della domanda;
- il calcolo dell'ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2020 che deve essere inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato medio da marzo a giugno 2019 ovvero che il soggetto beneficiario ha avviato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019;
- l'iscrizione dell'attività al registro delle imprese con uno dei codici Ateco prevalente sopra individuati;
- l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 67 del Dlgs 159/11;
- la mancata presentazione della domanda di contributo in base all'articolo 59, comma 6 del Dl 104/20 (bonus per i centri storici);
- ogni altra richiesta presente nella modulistica del concessionario approvata dal ministero.

Elenco e importi

Verificata la regolarità della domanda, il ministero provvederà ad elaborare un elenco di potenziali beneficiari, specificando, per ogni richiedente, l'importo del contributo richiesto, e a trasmetterlo al Ministero. Ricevuto l'elenco, il ministero, nei limiti delle risorse disponibili, determina con proprio provvedimento il contributo erogabile a ciascun beneficiario, garantendo, in ogni caso, un importo pari ad euro 1.000 e provvedendo alla ripartizione delle risorse residue tra i soggetti beneficiari fino a concorrenza del volume di risorse erogabili.

Pertanto, nel caso in cui il totale dei contributi richiesti ecceda le risorse disponibili, si procederà alla determinazione della misura del contributo concedibile in misura percentuale proporzionale agli acquisti documentati.

Il decreto Mipaf , comunque, indica che le istanze che evidenziano acquisti idonei ad evitare sprechi alimentari, sono considerate prioritarie nell'assegnazione delle risorse.

Sarà lo stesso ministero a provvedere al pagamento di almeno un 90% a favore del concessionario il quale, verificata la corrispondenza della partita Iva-Iban, controllata la documentazione e svolti i riscontri presso il Registro nazionale aiuti, quantifica la misura del contributo spettante in via definitiva e lo comunica al ministero. A questo punto, il Mipaf autorizzerà il concessionario all'emissione dei bonifici in favore dei beneficiari per la corresponsione di un anticipo pari al 90% del valore del contributo riconosciuto.

Decorsi quindici, il beneficiario presenta al concessionario, con le medesime modalità previste per la presentazione della domanda, la quietanza di pagamento degli acquisti, così che il Ministero provveda ad autorizzare anche il saldo del contributo concesso o, eventualmente, a comunicare al soggetto beneficiario i motivi ostativi all'accoglimento della domanda.

Controlli e sanzioni

Il Mipaf, inoltre, anche avvalendosi dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (Icqrf), si occuperà di effettuare i controlli e le verifiche sui contributi erogati, a campione, nel limite minimo del 5% delle domande.

C'è da evidenziare l'erogazione del contributo avviene nel rispetto dei Regolamenti de minimis e de minimis agricolo, dopo aver accertato che essi non determinino il superamento del massimale degli aiuti a tal uopo concessi. Tale verifica può essere effettuata entro il saldo del contributo.

Qualora l'attività d'impresa del soggetto beneficiario cessi successivamente all'erogazione del contributo, il soggetto firmatario dell'istanza è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta degli organi competenti.

Il regime sanzionatorio introdotto dalla norma prevede che, salvo che l'indebita fruizione non costituisca reato, il recupero del bonus sarà accompagnato da una sanzione amministrativa del doppio del contributo non spettante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GLOSSARIO

Registro nazionale degli aiuti (Mise)
Il Registro nazionale degli aiuti di Stato è lo strumento nazionale per consentire alle amministrazioni che erogano incentivi di verificare che gli aiuti pubblici siano concessi nel rispetto della normativa comunitaria, rispettino il cumulo dei benefici e, nel caso degli aiuti de minimis, che non sia superato il massimale di aiuto concedibile previsto dall'Unione europea. Il Registro contiene inoltre l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di un aiuto oggetto di decisione di recupero della Commissione europea (cosiddetta lista Deggendorf) e che quindi non possono ricevere aiuti. Il Registro è operativo dal 12 agosto 2017 al sito www.rna.gov.it

Il de minimis
Lo Stato e le altre amministrazioni pubbliche quando erogano incentivi devono essere autorizzati espressamente dalla Commissione europea. Fanno eccezione gli aiuti di piccola entità, definiti dalla Ue de minimis, che si presume non incidano sulla concorrenza in modo significativo (Regolamento Ue della Commissione numero 1407/2013). L'importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa non può superare, nell'arco di tre anni, i 200.000 euro. Nel caso un'agevolazione concessa in de minimis superi il massimale individuale a disposizione in quel momento dell'impresa beneficiaria, l'aiuto non potrà essere concesso nemmeno per la parte non eccedente tale tetto.

De minimis agricolo
Per le imprese che operano nel settore agricolo gli aiuti de minimis sono invece disciplinati dal Regolamento Ue 1408/2013. Il decreto del Mipaaf del 19 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 156 del 22 giugno 2020 ha invece innalzato da 20mila a 25mila euro l'importo massimo degli aiuti de minimis concedibili (nell'arco di tre esercizi finanziari) alle imprese che operano nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli.

FAQ

In base all'articolo 58 del Dl 104/2020, possono accedere al beneficio gli agriturismi, i quali esercitano l'attività agricola come attività prevalente e l'attività di ristorazione quale attività necessariamente accessoria?
Sì. L'articolo 58 comma 2 del Dl 104/2020 deve essere interpretato in coerenza con le altre disposizioni di legge che disciplinano l'attività degli agriturismi e che prevedono che essi possano svolgere attività di ristorazione solo in via secondaria ed accessoria rispetto alla prevalente attività agricola. Con la conseguenza che i medesimi possono accedere al contributo con dichiarazione del calo del fatturato riferito alla sola attività di ristorazione di cui al richiamato codice Ateco 56.10.12. Per tale motivo nella compilazione della domanda può comunque essere indicata l'attività di ristorazione (e il correlato codice Ateco 56.10.12) come "prevalente" laddove richiesto dalla modulistica.

Se un richiedente ha più unità locali (ad esempio più ristoranti) come deve presentare la domanda?
Ogni impresa richiedente (identificata da un Cf/Partita Iva) può presentare una sola domanda. Qualora l'impresa richiedente abbia più attività riconducibili al codice Ateco prevalente, le evidenze degli acquisti effettuati (ovvero le fatture) dalle diverse attività devono essere caricate nella stessa domanda. Pertanto, anche nel caso di più unità locali, il contributo è sempre legato ad un solo Cf/Partita Iva (una sola impresa richiedente).

La tracciabilità del pagamento è sempre richiesta anche qualora la fattura sia già pagata?
Per le fatture presentate già quietanzate in fase di presentazione della domanda vale la normativa vigente sulla tracciabilità dei pagamenti (Dl 124/2019) che prevede la soglia a 2.000 euro. Se si vogliono presentare fatture non quietanzate il pagamento deve essere sempre dimostrato in modalità tracciabile entro 15 giorni dal ricevimento del 90% del contributo.

l'esperto risponde

SETTIMANALE DI CONSULENZA PER I LETTORI

48

la guida rapida

Estraibile al centro dell'inserto

Agevolazioni anti Covid
Bonus ristorazione

Incentivi sulla casa
La fruizione del credito ceduto è ripartita nel numero di quote della detrazione

— **Alessandro Borgoglio** a pagina **2**

Agevolazioni nazionali
Per ottenere l'indennizzo legato alla pandemia rileva la data di apertura della partita Iva

— **Gabriele Ferlito** a pagina **7**

Condominio
Errori o nuove condizioni: ecco i presupposti per la modifica delle tabelle millesimali

— **Pierantonio Lisi** a pagina **8**

La guida
Condominio facile tra teleassemblee e 110%

In allegato con il Sole 24 Ore





FISCO

AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE
Gabriele Ferlito
Stefano Mazzocchi
Romano Mosconi

AGEVOLAZIONI SULLA CASA
Alessandro Borgoglio
Silvio Rivetti
Marco Zandonà

DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE
Alfredo Calvano e Attilio Calvano

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE
Alfredo Calvano e Attilio Calvano
Michela Magnani

CONTRIBUENTI MINORI, MINIMI E

REGIMI CONTABILI
Paolo Meneghetti
Giovanni Petruzzellis

IVA
Giorgio Confente

ACCERTAMENTO/ CONTENZIOSO
Rosanna Acierno

RAVVEDIMENTO OPEROSO
Rosanna Acierno
Giorgio Confente

ANTIRICICLAGGIO–TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI
Luigi Ferrajoli e Flavia Silla

AGEVOLAZIONI NAZIONALI E REGIONALI
Gabriele Ferlito

CONDOMINIO
Augusto Cirla
Pierantonio Lisi
Matteo Rezzonico
Silvio Rezzonico
Cesarina Vittoria Vegni

EDILIZIA E URBANISTICA
Massimo Sanguini
Vincenzo Petrone

ASSICURAZIONI
Maurizio Di Rocco

DIRITTO DEL LAVORO
Pietro Gremigni
Stefania Radoccia
Antonio Carlo Scacco

SICUREZZA SUL LAVORO
Carmelo G. Catanoso

Il Sole 24 Ore
Lunedì 7 Dicembre 2020
l'esperto risponde
n. 48/2020

Per inviare le domande agli esperti compilare il modulo presente sul sito del Sole 24 Ore dove è disponibile anche la banca dati con oltre 200mila risposte.

In diretta con l'esperto
ilsole24ore.com/espertorisponde

Il Sole 24 ORE

Fisco

AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

A cura di
Gabriele Ferlito



[2622]
Unità secondarie promiscue: sì al tax credit locazioni

Sono titolare di una ditta individuale artigiana in regime forfettario. La sede dell'attività è nella casa di mia proprietà dove ho la residenza, ma attualmente abito in un altro Comune, nel quale detengo un immobile abitativo in locazione, che utilizzo in parte come ufficio per la mia attività artigianale. In questa situazione, è possibile beneficiare del credito locazione per immobile abitativo a uso promiscuo, calcolandolo sul 50% del canone di affitto, anche se tale sede dell'attività non risulta all'agenzia delle Entrate né alla Camera di commercio?
L.C. - VERONA

Con riferimento agli immobili utilizzati in modo promiscuo dalle imprese individuali, l'articolo 64, comma 2, del Tuir (Dpr 917/1986) prevede che è deducibile il 50% della rendita catastale dell'immobile, ovvero del canone di locazione, anche finanziaria, purché il contribuente non disponga di un altro immobile destinato esclusivamente all'esercizio dell'impresa. Dalla descrizione contenuta nel quesito pare di comprendere che il lettore non possiede un immobile nel quale l'attività di impresa viene svolta in via esclusiva (anche l'immobile di proprietà è utilizzato in modo promiscuo). Pertanto, da un punto di vista normativo, non appare integrata la condizione ostativa prevista dall'articolo 64 ai fini della deducibilità del 50% del canone di locazione. Ne consegue che, similmente al caso trattato dall'agenzia delle Entrate nella circolare 14/E/2020 in relazione al reddito di lavoro autonomo, anche in questo caso sembrano sussistere i requisiti per godere del tax credit locazioni previsto dall'articolo 28 del Dl 34/2020, da calcolare sul 50% del canone di locazione. Si suggerisce tuttavia di dare comunicazione dell'esistenza dell'unità secondaria.

A cura di
Stefano Mazzocchi



[2623]
Agevolazione su minitraghetti per minicrociere al Sud

Per un'attività di noleggio imbarcazioni, con effettuazione di brevi minicrociere turistiche, e con codice Ateco 50.10.00, si intende acquistare un nuovo traghetto per il trasporto di circa 160 persone. Tale investimento può essere ammesso alla misura del credito d'imposta per il Mezzogiorno?
A.M. - NUORO

Sotto il profilo soggettivo, la tipologia di attività è ammessa al credito d'imposta in esame. Anche per quanto attiene al profilo oggettivo, poi, nella situazione delineata pare che siano rispettati i requisiti prescritti dalla norma. È infatti dimostrato quel nesso funzionale "stringente" fra la struttura produttiva, ubicata nelle zone agevolate, e i luoghi in cui il bene produttivo acquistato viene effettivamente utilizzato, così come richiesto dall'agenzia delle Entrate (risposta all'istanza di interpello 6 agosto 2020, n. 252). Si chiede infatti la sussistenza di uno «stretto vincolo di connessione funzionale tra bene agevolabile e struttura produttiva» situata in uno dei territori agevolabili.

A cura di
Romano Mosconi



[2624]
Bonus facciate anche per enti non commerciali in comodato

Nell'edificio delle ex scuole, di proprietà del Comune, operano con contratto di comodato gratuito da più di dieci anni sia un'associazione culturale che realizza mostre d'arte e presentazione di libri (a ingresso libero) sia l'associazione Pro loco. Ambedue sono registrate e non hanno fini di lucro. Una delle due associazioni vorrebbe ristrutturare la facciata dello stabile a proprie spese: per fare questo, può accedere al bonus facciate?
G.B. - LA SPEZIA

La risposta è positiva. Tra i possibili beneficiari del bonus facciate (introdotto dall'articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 160/2019, di Bilancio per il 2020) rientrano anche gli enti non commerciali, purchè, come indicato dall'agenzia delle Entrate nella circolare 2/E del 14 febbraio 2020, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, l'immobile sia posseduto in base ad un titolo idoneo, anche di comodato, regolarmente registrato, e purché l'ente non commerciale in questione sia in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

[2625]
Sanificazione, benefici a Ssd con il codice Ateco «giusto»

Può una Ssd (società sportiva dilettantistica), con codice Ateco non rientrante in quelli indicati all'allegato 1, fare richiesta del credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro ex articolo 120 del decreto Rilancio?
M.T. - PESARO

La risposta è negativa. Indipendentemente dal fatto che svolgano una delle attività individuate dai codici Ateco elencati nell'allegato 1 all'articolo 120 del Dl 34/2020 (decreto Rilancio), sono comunque ammesse al beneficio del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro solamente le associazioni (comprese le Asd, società sportive dilettantistiche), le fondazioni e gli altri enti privati (tra cui quelli del Terzo settore) che non esercitano, in via prevalente o esclusiva, un'attività in regime di impresa in base ai criteri fissati dall'articolo 55 Tuir (Dpr 917/1986).Considerato invece che una Ssd è costituita, di norma, sotto forma di Srl, il reddito che essa matura si qualifica sempre come reddito d'impresa, con la conseguenza che potrebbe godere del beneficio solo rientrando nella previsione dei suddetti codici Ateco.

AGEVOLAZIONI SULLA CASA

A cura di
Alessandro Borgoglio

[2626]
Cessione del credito con i tempi dell'agevolazione

Una società, che vende stufe e prodotti per il riscaldamento, si trova a installare impianti di climatizzazione invernale, dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Si può verificare il caso che il cliente decida per la cessione del credito al fornitore, pari al 50% della spesa. Il credito maturato dalla società potrà essere compensato in 10 oppure in 5 anni?
F.F. - ROMA

Come stabilito dall'articolo 121, comma 3, secondo periodo, del Dl 34/2020, «il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione». Pertanto, il lettore – cessionario del credito d'imposta – potrà utilizzare in compensazione il credito secondo l'originaria ripartizione della detrazione del cedente: ad esempio, se la cessione è effettuata nell'ambito di interventi agevolati per il superbonus di cui all'articolo 119 del Dl 34/2020, l'utilizzo potrà avvenire in cinque anni; diversamente, qualora la cessione fosse relativa a interventi di risparmio energetico qualificato ex articolo 14 del Dl 63/2013 (al di fuori del superbonus), l'utilizzazione dovrà avvenire in 10 anni.

[2627]
Efficientamento energetico: 110% se c'è l'asseverazione

**In una unità unifamiliare a due piani ho previsto la sostituzione della vecchia caldaia con una a condensazione; questo intervento, assieme ad altri, mi consente di guadagnare due classi di efficienza energetica.
Possono rientrare nell'agevolazione del 110% i costi sostenuti per la sostituzione, al piano terra, dei termosifoni con impianto radiante a pavimento, pur mantenendo al primo piano i termosifoni già esistenti? Le spese accessorie per la realizzazione dell'impianto radiante al piano terra (demolizione del pavimento esistente, ripristino del massetto, acquisto e posa del nuovo pavimento) rientrano anch'esse nell'agevolazione del 110 per cento?**
D.G. - RIMINI

All'interrogativo posto dal lettore sono state fornite indicazioni dalle Entrate nel corso del convegno «Il superbonus del 110% – Speciale Telefisco», organizzato dal Sole 24 Ore il 27 ottobre 2020. In questa occasione è stato chiarito che, mentre gli interventi antisismici assorbono anche le opere di manutenzione straordinaria oppure ordinaria di completamento (come pareti, impianti, pavimenti e soffitti), per gli interventi di efficientamento energetico l'individuazione delle spese connesse dev'essere effettuata da un tecnico abilitato: si fa presente, infatti, che, a norma dell'articolo 8 del decreto Requisiti del Mise (ministero dello Sviluppo economico) del 6 agosto 2020, al fine di accedere al superbonus del 110 per cento, gli interventi in questione devono essere asseverati da un tecnico abilitato, che ne attesti non solo la rispondenza ai requisiti nei casi e nelle modalità stabilite dal medesimo decreto, ma anche la congruità delle spese.
Sarà quindi il tecnico abilitato e incaricato dell'asseverazione a verificare quali spese, nello specifico caso, siano connesse e agevolabili.

[2628]
Per un secondo intervento occorrono di nuovo due Ape

Ho effettuato la sostituzione della caldaia con un impianto termico che mi ha permesso di effettuare un miglioramento di due classi energetiche. Insieme con tale impianto ho realizzato anche quello fotovoltaico. Lo sconto avverrà direttamente in fattura.Una volta che sarò in possesso delle due certificazioni Ape, iniziale e finale, vorrei anche realizzare un cappotto termico e la sostituzione degli infissi. In questo caso la procedura dovrà sempre passare dall'invio della documentazione all'Enea oppure, avendo già realizzato il miglioramento di due classi, ne sarei esentato? Preciso che In questo secondo caso dovrei effettuare le operazioni di cessione del credito presso un istituto bancario.
L.G. - BARI

Se ben si è compreso il quesito, il lettore sta effettuando interventi di sostituzione dell'impianto di riscaldamento e installazione di impianto fotovoltaico ex articolo 119, commi 1 e 5, del Dl 34/2020, decreto Rilancio, e documenterà il doppio salto di classe energetica con Ape (attestato di prestazione energetica) ante e post intervento, come previsto dal comma 3 dell'articolo 119. Successivamente vorrebbe effettuare anche il cappotto termico, come intervento trainante, e congiuntamente la sostituzione degli infissi, come intervento trainato ex articolo 119, comma 2, dello stesso Dl 34/2020: se, però, questi ultimi interventi si configurano come nuova tranche di opere ammesse al 110 per cento, dopo che è già stato rilasciato l'Ape finale per il doppio salto energetico relativo alla tranche precedente, allora, per poter fruire del superbonus del 110 per cento, occorrerà ottenere un ulteriore doppio salto energetico, con un nuovo Ape finale che lo dimostri e con una nuova pratica Enea relativa a questa tranche. Qualora sussistano tutti i presupposti, il lettore potrà poi cedere il credito all'istituto bancario ex articolo 121 del Dl 34/2020.

[2629]

Alla società «condomina» superbonus solo sui trainanti

Una società in forma di Sas (società in accomandita semplice), che svolge attività immobiliare, è proprietaria di un edificio composto da sei appartamenti (di categoria A/2) e due locali commerciali classificati in categoria C. I locali commerciali e quattro appartamenti sono dati in affitto. Per potere accedere al superbonus del 110 per cento, è sufficiente procedere all'assegnazione ai due soci dei due appartamenti sfitti e costituire un condominio fra i due singoli proprietari e la società? Così facendo, la società si troverebbe, per le parti comuni e per la facciata, a concorrere alle spese (e ai benefici del 110 per cento) trainanti e trainati? In definitiva, la società, non essendo più l'unico proprietario dello stabile, a quali benefici può accedere?

B.E. - PALERMO

La risposta al primo quesito è positiva, nel senso che, se viene trasferita dalla società la proprietà anche di una sola unità immobiliare dell'edificio a un soggetto terzo (che può essere anche un socio), si viene a costituire automaticamente un condominio e quindi non opera più la preclusione all'utilizzo del superbonus del 110% per l'unico proprietario di tutte le unità immobiliari dell'edificio, cui le Entrate fanno riferimento nel paragrafo 1.2 della circolare 24/E/2020.
Ciò vale, però, soltanto per gli interventi trainanti sulle parti comuni condominiali, perchè la società non può fruire del superbonus del 110% per gli interventi trainanti sulle singole unità immobiliari di sua proprietà, non essendo inclusa tra i beneficiari dell'agevolazione indicati nell'articolo 119, comma 9, del Dl 34/2020; diversamente, i soci persone fisiche possono fruire del 110% anche per gli interventi trainati sui singoli alloggi di loro proprietà.
Infine, per rispondere all'ultimo quesito, si ricorda che la preclusione nei confronti del "proprietario unico" è prevista soltanto per il 110, e quindi per altre detrazioni la società può fruire (anche senza trasferimento delle unità immobiliari ai soci) sia del bonus facciate al 90% sia del vecchio Ecobonus al 65 per cento, ma non del bonus ristrutturazioni al 50% ex articolo 16–bis del Tuir (Dpr 917/1986), se si tratta, come presumibile, di società immobiliare, visto che quest'ultima detrazione è riservata agli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce (risposta 293/2019, circolari 7/E/2018 e 121/E/1998, paragrafo 2.6; si veda anche la guida «Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali – Luglio 2019», a pagina 3).

[2630]

Cappotto, box non riscaldati fuori dalla maxi–detrazione

Sto eseguendo una ristrutturazione edilizia su un immobile che rientra nella categoria del minicondominio. Vorrei sapere se posso detrarre al 110% anche il cappotto del piano terra, dove vi sono due garage e un piccolo deposito non riscaldati.

E.M. - TRENTO

Come chiarito dalle Entrate con la circolare 24/E/2020, al paragrafo 2.1.1, il superbonus spetta nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali (pareti generalmente esterne), orizzontali (coperture, pavimenti) e inclinate delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno o verso vani non riscaldati che rispettano i requisiti di trasmittanza. Pertanto, se le unità immobiliari del piano terra dell'edificio indicato nel quesito non sono riscaldate, non si può fruire del superbonus del 110% per il cappotto termico su di esse. Qualora altre unità ne avessero invece diritto, per la presenza dei requisiti fissati, tra cui la sussistenza del riscaldamento, il lettore potrebbe allora ottenere la fatturazione agevolata per gli interventi ammessi alla detrazione del 110% e quella ordinaria per gli altri non agevolati (che potrebbero però, sussistendone i relativi presupposti, rientrare nel bonus ristrutturazioni con detrazione del 50% ex articolo 16–bis del Tuir, Dpr 917/1986).

A cura di
Silvio Rivetti



[2631]

I massimali si calcolano sulle unità a inizio lavori

**I miei quesiti riguardano il superbonus al 110% per interventi di riduzione del rischio sismico.
In caso di lavori su un fabbricato costituente un'unica unità immobiliare, che porteranno a un frazionamento con suddivisione in due, i massimali di spesa sono da riferire all'unità immobiliare pre intervento o alle due che ne risulteranno post intervento?
Il massimale per il super sismabonus coincide con quello del "tradizionale" sismabonus (96.000 euro per unità immobiliare)?**

P.S. - SAVONA

Quanto al primo quesito, occorre fare riferimento alla situazione catastalmente rilevabile prima dell'inizio dei lavori: e quindi assume rilievo, ai fini del computo del massimale di spesa, la sola unità immobiliare di partenza (come recentemente confermato dall'agenzia delle Entrate, con la risposta n. 8 fornita in occasione del convegno «Il superbonus del 110% – Speciale Telefisco», organizzato dal Sole 24 Ore il 27 ottobre 2020).
Quanto al secondo quesito, il massimale di spesa indicato è quello corretto: e dunque occorre fare riferimento alla cifra di 96.000 euro, da intendere riferibile all'unica unità immobiliare presente a inizio lavori.

A cura di
Marco Zandonà



[2632]

Sismabonus, oltre i 96mila € non c'è cumulo di vantaggi

In caso di manutenzione straordinaria pesante, con interventi di miglioramento sismico, il massimale per il sismabonus è di 96.000 euro; in caso di saturazione di tale massimale, per ulteriori interventi, quali ad esempio il rifacimento della recinzione, riferiti allo stesso immobile unifamiliare, è possibile fruire della detrazione al 50 per cento?

R.P. - BRESCIA

La risposta è negativa. Solo nei limiti massimi di spesa di 96.000 euro è ammesso il cumulo tra sismabonus e bonus ristrutturazioni. Con la risoluzione 147/E del 29 novembre 2017, l'agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza sul comportamento da assumere, relativamente al calcolo del limite massimo di spesa agevolabile, nell'ipotesi in cui sul medesimo edificio siano effettuati interventi antisismici (articolo 1, comma 2, lettera c, n. 2 e n. 3, della legge 232/2016, di Bilancio per il 2017, e articolo 16 del Dl 63/2013, convertito in legge 90/2013; si veda anche la guida al sismabonus su www.agenziaentrate.it), di manutenzione straordinaria e di riqualificazione energetica. Sul punto, l'Agenzia chiarisce che il limite di spesa agevolabile, attualmente 96.000 euro, è unico in quanto riferito all'immobile e comprende tutti gli interventi previsti dall'articolo 16–bis del Tuir, Dpr 917/1986, tra cui rientrano i lavori antisismici e quelli relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria (articolo 16–bis citato e articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, di Bilancio per il 2020; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it).
In sostanza, nel caso di interventi agevolati con la detrazione del sismabonus, non è possibile fruire di ulteriori limiti di spesa per altri interventi di recupero, in quanto per tutti i lavori indicati dall'articolo 16–bis del Tuir il plafond è di 96.000 euro. Ciò vale anche ai fini del 110 per cento (articoli 119 e 121 del Dl 34/2020, convertito in legge 77/2020; si veda anche circolare 24/E del 2020). Pertanto, se l'intervento antisismico ha superato il limite massimo di 96.000 euro cui commisurare la detrazione, le spese edilizie per il rifacimento della recinzione non fruiscono della detrazione del 50 per cento. Solo se le stesse spese vengono sostenute in un anno successivo e sono abilitate da un differente provvedimento urbanistico abilitativo dei lavori, è possibile accedere, per tali lavori, alla detrazione del 50% per ristrutturazioni edilizie.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE

A cura di
Alfredo Calvano
e Attilio Calvano



[2633]

Reddito da fabbricati e limiti per restare familiari a carico

**Mia moglie è esodata (bancaria) dal 1° gennaio 2020 e, quindi, titolare di reddito soggetto a tassazione alla fonte. Possiede i seguenti redditi da fabbricati:
– per due appartamenti situati nel Comune di residenza, essendo proprietaria di una quota del 50% dell'abitazione principale, non soggetta a Imu, e di una quota del 75% di un altro immobile, non locato e soggetto a Imu;
– per un appartamento non locato, situato in un altro Comune, fuori regione, e soggetto a Imu.
Quali redditi da fabbricati devono essere considerati ai fini della determinazione del limite di 2.840,51 euro perché mia moglie possa essere considerata a mio carico? E, in presenza dei soli redditi da fabbricati di cui sopra, mia moglie deve presentare la dichiarazione dei redditi?**

R.D. - MILANO

L'amministrazione finanziaria ha precisato, nell'articolata casistica di situazioni che esonerano dalla presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, che tale agevolazione non è fruibile qualora il contribuente, ancorché titolare di redditi fondiari (unitamente a un eventuale reddito di lavoro dipendente o pensione), possieda nello stesso Comune l'abitazione principale e un'altra unità immobiliare non locata (anche pro quota). Pertanto, al ricorrere di questa situazione, occorre dare seguito all'adempimento dichiarativo riguardante gli immobili posseduti (si evidenzia che in questo contesto il reddito "esodati" non va comunque dichiarato, né rileva per la verifica della condizione di familiare a carico, in quanto soggetto a tassazione separata).
Il reddito fondiario che deve essere preso in considerazione nel quantificare il limite di 2.840,51 euro per la qualificazione, o meno, di familiare fiscalmente a carico, riguarda quello derivante dall'abitazione principale (comunque non soggetto a tassazione Irpef) e quello nella misura del 50 per cento, soggetta a Irpef, dell'unità abitativa non locata ubicata nel medesimo Comune, mentre non rileva il reddito fondiario derivante dagli altri immobili non locati, se e in quanto soggetti a Imu (cosiddetto effetto sostitutivo).

[2634]

Dichiarazione integrativa per recuperare un credito

Un contribuente ha presentato il modello 730/2019 da cui risultava un credito, ma nel modello non ha indicato il sostituto d'imposta per il conguaglio (perché il contratto di lavoro era giunto al termine) e non ha indicato il codice Iban per l'accredito diretto. Cosa fare per recuperare tale credito? Si potrebbe presentare il modello Redditi integrativo 2019 con l'indicazione del credito, poi il modello Redditi 2020 e successivamente recuperare il credito nel 730/2021, in quanto ora il contribuente lavora a tempo indeterminato?

M.C. - PADOVA

In via di principio l'omessa indicazione, nel modello 730/2019, degli elementi che avrebbero dovuto informare dell'assenza del sostituto d'imposta, con il conseguente impegno della liquidazione del credito Irpef direttamente da parte dell'amministrazione finanziaria, comporta la possibilità di provvedere alla presentazione di una dichiarazione integrativa a favore (utilizzando il modello Redditi persone fisiche) con imposta invariata, secondo la procedura anticipata nel quesito.
Non costituisce invece una criticità la mancata comunicazione delle coordinate del conto corrente (codice Iban), che può essere superata rivolgendosi a un qualsiasi ufficio dell'agenzia delle Entrate. Qui l'interessato avrà verosimilmente anche la possibilità di rimediare alla omissione di cui in premessa, evitando quindi di doversi attivare per la dichiarazione integrativa. Pertanto, si consiglia preliminarmente un contatto con l'agenzia delle Entrate per verificare la possibilità della soluzione più agevole.

[2635]

Permuta alla pari, niente detrazioni per il nuovo mutuo

In una coppia la moglie è proprietaria della casa A e il marito è proprietario della casa B (abitazione principale) su cui grava un mutuo ipotecario. In fase di separazione i coniugi permutano senza conguaglio le due abitazioni, con obbligo per il marito di estinguere il mutuo esistente. Per fare questo, il marito accende un altro mutuo ipotecario sulla casa A, che, con atto notarile di permuta, è diventata sua abitazione principale.
Può detrarre, alla luce di quanto sopra, gli interessi passivi su questo nuovo mutuo? Se sì, il limite su cui calcolare gli interessi detraibili è il valore del vecchio mutuo che è stato estinto?

A.E. - FIRENZE

Si ritiene che gli interessi passivi relativi al nuovo mutuo siano indetraibili, poiché il finanziamento è stato richiesto e finalizzato in modo esclusivo all'estinzione del primo mutuo e non (anche) all'acquisto della nuova abitazione principale, in quanto acquisita attraverso una permuta alla pari con l'immobile della ex moglie.

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

A cura di
Alfredo Calvano
e Attilio Calvano



[2636]

Per la badante il Tfr entra nella dichiarazione dei redditi

Le badanti sono tenute a dichiarare il Tfr?

V.P. - LUCCA

La risposta è positiva. Se – come nel caso in questione – l'erogazione del trattamento di fine rapporto di lavoro (Tfr) viene effettuata da un datore di lavoro che non riveste la soggettività di sostituto d'imposta, come tale esonerato da ogni adempimento fiscale sostitutivo in nome e per conto del lavoratore dipendente, quest'ultimo provvede autonomamente alla dichiarazione e alla tassazione dell'importo conseguito. A questo scopo, va compilato il quadro RM, sezione XII, rigo RM 25 (modulistica 2020), provvedendo a versare l'imposta a titolo d'acconto del 20% (codice tributo 4200), calcolata sull'ammontare che risulta quantificato in base alle articolate istruzioni alla sezione.

[2637]

Auto aziendali, la nuova disciplina dei benefit

Con la legge di Bilancio 2020 è stata modificata la tassazione del fringe benefit per auto aziendali in uso promiscuo. Le nuove percentuali si applicano agli "autoveicoli di nuova immatricolazione", concessi ad uso promiscuo a partire dal 1° luglio 2020. Vorrei capire che cosa si intende precisamente per "nuova immatricolazione". Pongo in particolare il caso in cui l'azienda acquista un'auto di importazione, la cui prima immatricolazione risale al 2019, ma che viene reimmatricolata in Italia dopo il 1° luglio 2020: quali valori si devono prendere come riferimento?

E.P. - LATINA

In ragione di una interpretazione letterale della norma (articolo 51, comma 4, lettera a, del Tuir, Dpr 917/1986, come modificato dall'articolo 1, comma 632, della legge 160/2019, di Bilancio per il 2020), si ritiene che la locuzione in essa recata di "autoveicoli di nuova immatricolazione" sia riferita a quei beni (autoveicoli, motocicli e ciclomotori) nuovi di fabbrica che sono sottoposti in assoluto alla prima immatricolazione a decorrere dal 1° luglio 2020. In tal senso è impostato anche l'orientamento applicativo contenuto nella risoluzione 46/E del 14 agosto 2020.
Pertanto, si ritiene che l'auto di importazione già sottoposta a immatricolazione all'estero nel 2019 e reimmatricolata in Italia non possa rientrare nel parametro temporale necessario all'applicazione della nuova disciplina sulla tassazione del benefit dell'auto aziendale concessa al dipendente in uso promiscuo.

A cura di
Michela Magnani



[2638]

Impatriati, più benefici a chi è rientrato dal 30 aprile 2019

Desidero porre una domanda in merito alle agevolazioni per i rimpatriati.
Io sono rientrato in Italia ad agosto 2018 (data del cambio di residenza) dopo otto anni all'estero durante i quali ero iscritto all'Aire (anagrafe degli italiani residenti all'estero). Sono in possesso di laurea quadriennale e ho un ruolo direttivo in una Srl; con questi requisiti, da circa due anni ho una riduzione Irpef del 50 per cento, che durerà per altri tre anni. Tuttavia, per i rimpatriati da aprile 2019 i criteri di accesso sono meno restrittivi e le agevolazioni (in termini, ad esempio, di durata e aliquota) sono maggiori. Chiedo se, e come, posso beneficiare di questi maggiori vantaggi.

D.D.B. - TREVISO

Le migliori agevolazioni per gli impatriati introdotte a opera del decreto Crescita (Dl 34/2019) si sarebbero dovute applicare ai soggetti che acquisiscono la residenza fiscale in Italia dal 2020. Il collegato fiscale alla manovra (Dl 124/2019) ne ha invece anticipato la decorrenza a partire dall'anno d'imposta 2019, ma solo per coloro che avevano già trasferito la propria residenza fiscale in Italia dal 30 aprile al 3 luglio 2019. Ciò posto, poiché anche i soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia dopo il 30 aprile 2019 potranno godere retroattivamente della norma più favorevole solo accedendo al Fondo Controesodo, dotato di appena 3 milioni di euro a partire dal 2019, a luglio 2020 è stata presentata un'interrogazione alla Commissione Finanze della Camera al fine di chiedere al Governo: 1) quando verrà emanato il decreto ministeriale che stabilirà i criteri per la richiesta delle prestazioni del Fondo Controesodo; 2) per quale ragione restano esclusi dal trattamento fiscale più favorevole tutti gli "impatriati" che – come il lettore – sono rientrati in Italia precedentemente al 30 aprile 2019.
Nella sua risposta il Ministero riconosce che l'importo stanziato con il Fondo Controesodo coprirà i maggiori costi (cioè il 20 per cento) derivanti dall'incremento dell'agevolazione fiscale nel primo quinquennio e dall'intero importo della riduzione (pari al 50 per cento) dell'imponibile fiscale per l'eventuale secondo quinquennio, ma ammette che sussistono notevoli difficoltà per conciliare la contenuta dote finanziaria della norma di fine 2019 con le incognite collegate ai comportamenti personali tenuti da parte di ciascuno dei futuri richiedenti. Infatti questi ultimi, oltre ad acquistare la propria casa di abitazione, potrebbero, ad esempio, arrivare ad avere tre figli nel corso del primo quinquennio di residenza in Italia aumentando, così, il peso del beneficio senza possibilità di monitoraggio preventivo. Venendo nello specifico al quesito del lettore, si precisa che nella risposta del Ministero non è stato indicato alcunché in merito all'applicabilità retroattiva della condizione più favorevole anche nei confronti dei soggetti entrati in Italia prima del 30 aprile 2019. Pertanto, allo stato attuale dei fatti, il lettore non potrà fruire degli ulteriori benefici introdotti.

CONTRIBUENTI MINORI, MINIMI E REGIMI CONTABILI

A cura di
Paolo Meneghetti



[2639]

I tempi per il forfait dopo l'uscita dall'impresa familiare

Il collaboratore di un'impresa familiare intende aprire la propria partita Iva e cessare contemporaneamente la collaborazione. L'attività che intende iniziare avrà lo stesso codice Ateco di quella per cui era collaboratore familiare. Questo soggetto può aderire al regime forfettario? Deve applicare l'aliquota del 15 per cento?

T.A. - AREZZO

In base alla interpretazione restrittiva data dall'agenzia delle Entrate con la circolare 9/E del 10 aprile 2019, per aderire al regime forfettario è necessario che già all'inizio del periodo d'imposta non sussista la qualifica di collaboratore di impresa familiare e ciò esclude che, in caso di contemporaneità tra cessazione dello status di collaboratore e assunzione di partita Iva, si possa aderire al regime forfettario. Occorrerà dunque attendere il periodo d'imposta successivo, applicando, si ritiene, l'aliquota del 15% quale imposta sostitutiva.

A cura di
Giovanni Petruzzellis



[2640]

Il reddito dipendente rileva pure se la fonte è straniera

Vorrei sapere se i redditi percepiti dallo Stato del Vaticano per importi superiori a 30mila euro precludono l'accesso al regime forfettario.

A.S. - ROMA

Il quesito posto dal lettore verte sulla causa di esclusione di cui alla lettera d–ter dell'articolo 1, comma 57, della legge 190/2014 (di Stabilità 2015), che dispone l'inapplicabilità del regime forfettario per i soggetti che, nell'anno precedente, abbiano percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l'importo di 30mila euro.
Premesso che la questione meriterebbe di essere esaminata in via ufficiale, in particolare con riferimento ai temi della rilevanza territoriale e di eventuali convenzioni bilaterali, allo stato attuale si rileva che, nell'imporre la condizione citata, la norma fa genericamente riferimento alla nozione di redditi di lavoro dipendente, senza disporre alcun esone-

ro in relazione alla residenza del percettore o alla territorialità di tali redditi. In questo senso, parrebbe orientata anche la risposta all'interpello 359/2020, in cui l'agenzia delle Entrate, pur nell'esame di una diversa fattispecie, non sembra stabilire differenziazioni esplicite in relazione alla residenza e ai criteri di territorialità.

[2641]
Leasing, canoni deducibili anche per il neo–semplificato

Un contribuente, che ha sottoscritto un contratto di leasing in regime forfettario, passa al regime semplificato. Può dedurre le residue rate di leasing ricevute e contabilizzate in regime semplificato?
M.G. - MONZA

Con riferimento al passaggio dal regime forfettario alla contabilità semplificata, l'articolo 1, comma 72, della legge 190/2014 (di Stabilità 2015) dispone genericamente che le spese sostenute nel periodo di applicazione del forfait non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi. Tale circostanza sembrerebbe riferirsi esclusivamente alle spese sostenute per i beni di cui sia stata acquisita la piena proprietà, e non ai beni che formano oggetto di un contratto di leasing. Di conseguenza, in mancanza di indicazioni contrarie da parte dell'amministrazione finanziaria, si ritiene che il contribuente possa dedurre i canoni di leasing corrisposti a partire dall'anno di prima applicazione del regime di contabilità semplificata.

IVA

A cura di
Giorgio Confente

[2642]
L'operazione occasionale non è sottoposta al pro–rata

Una società, che esercita l'attività classificata con codice Ateco 42.11 ("Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali"), acquista nel 2013, in ragione di una permuta definita con un proprio committente, un immobile a destinazione abitativa. L'acquisto dall'impresa costruttrice viene a suo tempo assoggettato a Iva. La società, che aveva negli anni mantenuto il bene tra le rimanenze, trova nel corso del 2020 un potenziale acquirente per l'immobile. La vendita dell'immobile, che negli anni non ha subito alcun intervento edilizio, risulta per legge essere esente. L'operazione illustrata, non essendo riconducibile all'attività principale della società, può ritenersi occasionale e, pertanto, non implicare il calcolo del pro–rata?
A.G. - VERONA

La cessione dell'abitazione non concorre al "pro–rata", in quanto si configura come un'operazione estranea dall'oggetto dell'attività. L'articolo 19 bis, comma 2, del Dpr 633/72 stabilisce che non concorrono ai fini del calcolo del pro–rata le operazioni esenti, indicate ai numeri da 1) a 9) dell'articolo 10 del decreto Iva numero 633 "quando non formano oggetto dell'attività propria del soggetto passivo o siano accessorie alle operazioni imponibili". Sulla base di quanto esposto dal lettore, l'attività svolta dalla società è quella individuata dal codice Ateco 42.11 ("costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali"). Pertanto, la vendita di un'abitazione non concorre al "pro–rata", in quanto operazione (occasionale) estranea all'oggetto dell'attività. Questo principio è stato confermato in diverse occasioni dall'agenzia delle Entrate, da ultimo con la risposta all'interpello 200/2020.

[2643]
Esenti Iva i ventilatori donati da società con altre attività

Una società intende donare dei ventilatori polmonari a un ospedale (beni per emergenza Covid–19). Si tratta di beni non rientranti nell'attività propria dell'impresa, acquistati tramite fattura e di cui è stata detratta l'Iva sull'acquisto. Si chiede se la cessione può essere effettuata fuori campo Iva ex articolo 2, comma 2, n. 4, del Dpr 633/1972, e se è corretto emettere comunque una fattura elettronica per tale operazione, pur essendovi il problema del netto a pagare che deve risultare pari a zero.
M.P. - POTENZA

La donazione di ventilatori polmonari, che non rientrano nell'attività d'impresa, si qualifica come operazione non soggetta a Iva, in base all'articolo 2, comma 2, n. 4, del Dpr 633/1972. Trattandosi di un'operazione estranea al campo di applicazione dell'imposta, non è obbligatoria l'emissione della fattura cartacea o elettronica, come confermato nella risposta alla Faq (doanda posta di frequente) 15 pubblicata sul sito dell'agenzia delle Entrate il 27 novembre 2018. Questo esonero risolverebbe il problema segnalato dal lettore. Se l'azienda intende certificare la donazione con fattura, dev'essere trasmessa una fattura elettronica al sistema di interscambio con il codice natura "N2" (operazione fuori campo Iva). Per completezza di risposta, si evidenzia che non è detraibile l'Iva assolta "a monte" sull'acquisto dei ventilatori polmonari, trattandosi di beni di costo unitario superiore a 50 euro.

[2644]
Gel disinfettanti, limiti alle agevolazioni sulla vendita

La nostra azienda, che produce cosmetici, ha venduto in questi mesi i gel disinfettanti per le mani – non registrati come Pmc (presidi medico chirurgici) o biocidi – senza applicare l'Iva. I nostri gel sono soluzioni idralcoliche contenenti oltre il 70% di etanolo, e sono venduti in confezioni che vanno da 70 millilitri a 5 litri. Mi risulta che, in base a una interpretazione più restrittiva rispetto a qualche mese fa, per il nostro prodotto l'esenzione da Iva potrebbe essere venuta meno. Qual è la corretta interpretazione della norma? Quali conseguenze possono esserci per la nostra azienda? E, soprattutto, se cambia l'interpretazione dell'agenzia delle Entrate, tale interpretazione ha efficacia retroattiva?
M.G. - LECCO

I quesiti del lettore rivelano la situazione di totale incertezza in cui si sono trovate a operare le aziende che commercializzano beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza sanitaria, quali, per esempio, gel disinfettanti per le mani.
Non è possibile definire l'ambito oggettivo dell'agevolazione sulla base del tenore letterale della norma, in quanto l'articolo 124 del Dl 34/2020 fa genericamente riferimento ai «detergenti disinfettanti per mani». I documenti di prassi emanati dall'agenzia delle Dogane e delle Entrate hanno, via via, adottato una interpretazione sempre più restrittiva. La circolare delle Dogane 12/D/2020 fa genericamente riferimento a determinati codici di nomenclature combinata, che comprendono anche i prodotti detergenti. Con la risposta all'interpello 370/2020, l'agenzia delle Entrate ha chiarito che l'agevolazione si applica esclusivamente ai disinfettanti e non ai detergenti.
Con la circolare 26/E/2020 e la risposta all'interpello 530/E/2020, la stessa Agenzia ha ulteriormente precisato che il regime di esenzione presuppone l'utilizzo di prodotti registrati come biocidi (Bpr) o presidi medico chirurgici (Pmc). Si tratta dei disinfettanti, autorizzati dal ministero della Salute o dall'Istituto superiore di sanità, che obbligatoriamente riportano, sull'etichetta, il numero di registrazione o autorizzazione.
Ciò premesso, le aziende che hanno applicato il regime di esenzione in difformità dai chiarimenti di prassi citati, rischiano il recupero dell'imposta in caso di accertamenti. Per evitare questo è possibile emettere note di debito di sola Iva, richiamando le precedenti fatture e addebitando l'imposta ai propri clienti, che potranno portarla in detrazione, se si tratta di cessionari soggetti Iva. In alternativa, si possono emettere delle note di credito, per stornare le fatture errate, e riemettere le fatture con Iva.
Ad ogni modo – in base all'articolo 10, comma 2, della legge 212/2000, così come riconosciuto dalla stessa agenzia delle Entrate per analoghe situazioni (si veda per esempio la risoluzione 79/E/2019) – non è legittima l'applicazione retroattiva delle sanzioni per comportamenti adottati in epoca anteriore all'emanazione dei relativi chiarimenti.

ACCERTAMENTO/CONTENZIOSO

A cura di
Rosanna Acierno

[2645]
Perdite d'impresa: avvisi bonari contestabili

**Una società dichiara, nel quadro RN, una perdita con riferimento al periodo 2016, omettendo il riporto della perdita nel quadro RS. Nel 2019 presenta l'integrativa del modello Redditi periodo 2016 inserendo nel quadro RS il riporto della perdita. Nel 2020 riceve un avviso ex articolo 36–bis con il quale l'agenzia delle Entrate rettifica il modello Redditi periodo imposta 2017, non riconoscendo la perdita proveniente dall'anno precedente. In sede di assistenza Civis si riceve la seguente spiegazione: «Le disposizioni interne non permettono il riconoscimento delle perdite».
Si vorrebbe presentare un ricorso avverso l'avviso bonario, il cui utilizzo pare avvenuto in contrasto con le norme di legge. Qual è il parere dell'esperto?**
F.C. - COMO

Con riferimento al caso descritto si ritiene che, sebbene sia legittimo l'utilizzo della liquidazione automatica ex articolo 36–bis del Dpr 600/1973, le perdite di impresa vadano comunque riconosciute in sede di contraddittorio successivo all'avviso bonario o comunque nella fase processuale, previa dimostrazione della loro effettiva esistenza contabile.
Si fa rilevare infatti che:
– nel disciplinare i criteri per il riporto delle perdite, l'articolo 84 del Dpr 917/1986 (Tuir) non menziona la dichiarazione (che, ad ogni modo, nel caso descritto dal quesito, è stata presentata, seppure in forma integrativa mediante ravvedimento);
– l'articolo 2, comma 7, del Dpr 322/1998 sancisce che la dichiarazione ultra–tardiva (presentata oltre i 90 giorni dal termine di scadenza) è titolo per la riscossione delle imposte dovute, con la conseguenza che essa è titolo anche per il riconoscimento delle perdite (come sostenuto, in via indiretta, per i crediti d'imposta dalle sezioni unite della Cassazione con la sentenza 17757 dell'8 settembre 2016). Pertanto, dimostrando l'esistenza contabile delle perdite, è possibile chiedere il riconoscimento delle medesime sia nel contraddittorio successivo all'avviso bonario sia nella fase processuale, in occasione della procedura di mediazione di cui all'articolo 17–bis del Dlgs 546/1992 – se l'importo delle perdite non riconosciute è inferiore o uguale a 50mila euro – o della procedura di conciliazione giudiziale, ex articolo 48 dello stesso Dlgs 546/1992.
Si precisa tuttavia che l'avviso bonario non rappresenta un atto autonomamente impugnabile.
Pertanto, ai fini dell'avvio della fase processuale, occorrerà attendere l'iscrizione a ruolo da parte dell'ufficio delle Entrate e la successiva notifica della cartella esattoriale da parte dell'agente della Riscossione per poi impugnare il ruolo.
Infine, per un eventuale spunto difensivo, si potrà fare riferimento:
– alla sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione il 30 giugno 2017, n. 16286, ove si ammette l'emendabilità della dichiarazione per far valere ogni tipo di omissione, che nella specie era proprio una omessa indicazione nei quadri RS e RH delle perdite di partecipazione;
– alla sentenza 1471 del 20 gennaio 2017 della stessa Corte di cassazione, ove i giudici, nell'accogliere il ricorso dell'agenzia delle Entrate in merito alla procedura da utilizzare, affermano che, nel momento in cui viene liquidata la dichiarazione in ragione del riporto di perdite maturate in un anno in cui la stessa non è stata presentata, queste, a norma dell'articolo 36–bis del Dpr 600/1973, si considerano a tutti gli effetti dichiarate dal contribuente.
Per ciò che riguarda la procedura, allo stato attuale la giurisprudenza maggioritaria è ferma nel ritenere che

sia legittima la liquidazione automatica, posto che i dati emergono dall'Anagrafe tributaria (Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza 17758 dell'8 settembre 2016).

RAVVEDIMENTO OPEROSO

A cura di
Rosanna Acierno



[2646]

Per i tributi locali non c'è «ravvedimento parziale»

Si può regolarizzare un modello F24 a zero, presentato tardivamente per il versamento dell'Imu, ripresentandolo e inserendo nello stesso la sanzione 8911 per 100 euro, con riduzione a seconda dei giorni di tardività?
Il Comune a cui mi sono rivolto non riconosce questo ravvedimento.
P.M. - VARESE

Nel caso descritto il mancato riconoscimento da parte del Comune dipende dal fatto che la successiva regolarizzazione di un modello F24 a zero, già presentato in ritardo ma senza pagamento della relativa sanzione, rappresenta un "ravvedimento parziale", di cui all'articolo 13–bis del Dlgs 472/1997 (introdotto dal Dl 34/2019 e applicabile in via retroattiva), che non è ammesso dalla legge per i tributi locali, essendo limitato ai soli tributi amministrati dall'agenzia delle Entrate.
Si precisa inoltre che, sempre per i tributi locali, secondo quanto stabilito dall'articolo 13, comma 1–ter, del Dlgs 472/1997, il ravvedimento operoso è inibito dall'inizio di un controllo fiscale, che può consistere anche nel mero invio al contribuente di un questionario o di un invito a comparire da parte del Comune.
Il pagamento dell'Imu, avvenuto con F24 a zero presentato tardivamente, verrà comunque riconosciuto dal Comune che comminerà, pertanto, soltanto la sanzione fissa di 100 euro prevista per la tardiva/omessa presentazione del modello citato, sanzione che potrà poi essere definita dal contribuente con riduzione a un terzo.

A cura di
Giorgio Confente



[2647]

Forfettari, Lipe correttive per restare nel regime

Per un soggetto in regime forfettario dal 1° gennaio 2020, per scelta in sede di dichiarazione di inizio attività, erroneamente sono state inviate due Lipe (liquidazioni periodiche) con Iva da Iva.
Contemporaneamente, però, sono state inviate sullo Sdi (sistema di interscambio) fatture emesse in regime forfettario senza Iva.
Non potendo annullare le Lipe trasmesse, è possibile ritrasmetterle con Iva a zero?
Se sì, quali sono le sanzioni previste per il ravvedimento operoso?
G.C. - BENEVENTO

La risposta è affermativa. Il contribuente che ha aderito al regime forfettario può trasmettere le Lipe correttive, al fine di evitare di manifestare un "comportamento concludente" incompatibile con l'opzione per il regime stesso.
La sanzione applicabile per la regolarizzazione è pari a 55,56 euro se le comunicazioni correttive sono presentate entro 90 giorni dalla scadenza, oppure a 62,50 euro oltre i 90 giorni, ma entro il termine della dichiarazione Iva riferita all'anno 2020 (risoluzione 104/E/2017).

Antiriciclaggio Tracciabilità dei pagamenti

A cura di
Luigi Ferrajoli
e Flavia Silla



[2648]

L'avvocato «collaboratore» esonerato dall'antiriciclaggio

Sono un commercialista e condivido lo studio con un collega. Entrambi provvediamo agli adempimenti antiriciclaggio, ognuno per i propri clienti. Il collega mi ha proposto una collaborazione continuativa per aiutarlo nella predisposizione di bilanci, dichiarazioni eccetera. A fronte di tale collaborazione riceverei un compenso erogato tre volte l'anno a seguito di emissione di fattura.Ai fini dell'antiriciclaggio, per questa attività posso essere considerato come "collaboratore di studio" e, quindi, non avere alcun obbligo di identificare i clienti del collega? In caso contrario, dovrei avvalermi dell'adeguata verifica effettuata dal collega? Operativamente come dovremmo procedere?
C.G. - NAPOLI

Nel provvedimento del 24 febbraio 2006 per i professionisti – chiarimento numero 18 – l'Uic (Ufficio italiano dei cambi) ha precisato che, «nel caso in cui un professionista A conferisca incarico ad altro professionista B in relazione a clientela propria di A (il cliente di A non conferisce un incarico congiunto ai due professionisti) il professionista B dovrà considerare, ai fini dell'espletamento degli obblighi di identificazione e registrazione, quale cliente sia il professionista A sia il cliente di A. Nell'ipotesi in cui la prestazione professionale resa dal professionista B si sostanzi unicamente in una collaborazione puramente intellettuale senza che ciò importi un esame della posizione giuridica del cliente di A, il professionista B sarà tenuto unicamente agli obblighi di identificazione e registrazione nei confronti del professionista A».Analogamente, nel chiarimento fornito dall'Associazione studi legali associati (Asla) del 5 ottobre 2015, viene precisato che è escluso dall'adempiere gli obblighi di adeguata verifica della clientela, previsti dal Dlgs 231/2007, «l'avvocato che eserciti la propria attività quale collaboratore "interno" di uno studio legale associato». In particolare, si specifica che tale obbligo ricade «unicamente sul professionista (c.d. responsabile dell'incarico) il quale in nome e per conto dello studio legale e associato, abbia in concreto acquisito, di volta in volta, gli incarichi professionali». Alla luce di tali interpretazioni, nel caso descritto dal quesito, essendo previsto un rapporto di collaborazione continuativa che non implica un esame della posizione giuridica del cliente, sempre che l'incarico sia acquisito dal collega a proprio nome, il collaboratore non è tenuto ad adempiere agli obblighi antiriciclaggio.

[2649]

No al pagamento frazionato di 100mila euro in contanti

Una società di costruzioni operante nel settore dei lavori pubblici ha subappaltato lavori di sistemazione del terreno. Il valore della fattura è d'importo pari a 100mila euro. Il committente è una società di capitali, mentre l'impresa esecutrice è una ditta individuale. Le parti hanno sottoscritto un accordo per saldare la fattura, attraverso pagamenti frazionati in contanti.
Il commercialista ha, in virtù della legge sull'antiriciclaggio, l'obbligo di segnalare l'operazione agli enti preposti? La procedura in contabilità è una procedura corretta?
G.G. - SALERNO

L'articolo 49, comma 1, del Dlgs 231/2007 vieta «il trasferimento di denaro contante e titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore ad € 3.000,00. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati...». Va poi tenuto presente che il comma 3–bis del medesimo articolo, introdotto dall'articolo 18 del Dl 124/2019, ha abbassato tale soglia a 2mila euro, con decorrenza dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, e a mille euro a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Ne consegue che, attualmente, i pagamenti in contanti di importo pari o superiore a 2mila euro sono vietati dalla legge.
Secondo la prassi del Mef (ministero dell'Economia e delle finanze), però, «non è ravvisabile la violazione... nell'ipotesi in cui la pluralità di distinti pagamenti... – ciascuno inferiore alla predetta soglia – sia la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti (ad es. pagamento rateale)». Tale accordo dev'essere stipulato per iscritto e in un momento antecedente ai pagamenti (circolare 36/Ir del 3 dicembre 2013 del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili).
Ciononostante, sebbene la fattispecie oggetto d'esame possa rientrare astrattamente in tale eccezione, la consistenza dell'importo che verrebbe pagato in contanti, fa propendere verso la sua non applicabilità.
Infatti, pur in presenza di un accordo tra le parti, il Mef specifica che «rientra, comunque, nel potere dell'amministrazione valutare, caso per caso, la sussistenza di elementi tali da configurare un frazionamento realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto legislativo».Pertanto, dato che l'importo complessivo da versare è considerevole, sarebbe opportuno che i pagamenti fossero effettuati con strumenti tracciabili.
Infatti, qualora così non fosse, il contribuente si troverebbe a dover giustificare al Fisco la provenienza di provviste in contanti di ammontare così ingente.

Agevolazioni nazionali e regionali

A cura di
Gabriele Ferlito



[2650]

Bonus ristoranti: su più locali vale il calo di fatturato totale

Una società ha aperto la propria attività di ristorante nella sede legale a settembre 2018. Ha poi aperto una sede secondaria ad agosto 2019 (che successivamente ha chiuso ai primi del 2020) e un'altra unità ancora a dicembre 2019. Tutte le sedi si trovano nello stesso Comune e svolgono attività

di ristorante.
Nel quadrimestre marzo–giugno il locale sito nella sede legale ha fatto registrare un calo di fatturato ben superiore al 25 per cento, ma nel complesso – considerando anche l'attività aperta a dicembre 2019 – la società non ha subìto cali.
In questa situazione, alla luce della riduzione di fatturato in una singola unità, si può chiedere il bonus ristorazione?
S.C. - PALERMO

La risposta è negativa.
L'articolo 58 del Dl 104/2020 (decreto Agosto) ha introdotto un contributo a fondo perduto a sostegno della filiera della ristorazione. Il contributo è concesso alle imprese che hanno avviato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019 o a quelle già attive prima di tale data, qualora il fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2019. La formulazione della norma porta a sostenere che per il calcolo della riduzione di fatturato occorre considerare il fatturato complessivo dell'impresa, non rilevando le riduzioni intervenute con riferimento alle singole articolazioni territoriali in cui si esplica l'attività.

[2651]
«Ristori» al bar che ad aprile ha avuto un calo del 33%

Un bar, sito in Lombardia, è gestito da un'impresa familiare: padre e madre, pensionati, lavorano ancora affiancando il figlio. Questo esercizio, che non ha chiesto il contributo introdotto dal decreto Rilancio, ha diritto al contributo a fondo perduto previsto dal decreto Ristori–bis?
S.C. - BRESCIA

L'articolo 1 del Dl 137/2020 (decreto Ristori), poi ritoccato dal decreto Ristori–bis (Dl 149/2020), ha previsto una "riedizione" del contributo a fondo perduto già previsto dall'articolo 25 del Dl 34/2020 (decreto Rilancio).
Sotto il profilo soggettivo è richiesto il rispetto di due requisiti: la titolarità di una partita Iva attiva al 25 ottobre 2020 e lo svolgimento prevalente di una o più attività oggetto delle misure restrittive contemplate dal Dpcm del 24 ottobre 2020, incluse nella tabella riportata nell'allegato 1 del Dl 137/2020 (tra cui rientra il codice Ateco 563000 – Bar e altri esercizi simili senza cucina). Nella specie, questi requisiti sembrano soddisfatti.
Sotto il profilo oggettivo è di regola richiesta, analogamente alla prima versione del contributo, la riduzione di fatturato/corrispettivi di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 pari ad almeno il 33,33 per cento (la norma introduce anche dei "coefficienti settoriali" per parametrare l'importo del contributo spettante al grado di danno causato dalle misure restrittive ai diversi settori economici: nel caso dei bar tale coefficiente è del 150 per cento, elevato al 200% se l'attività si trova in zona rossa o arancione).
Su queste basi, e passando al quesito, se il contributo previsto dal Dl Rilancio non è stato chiesto per mancanza del requisito della riduzione di fatturato/corrispettivi, allora non spetta nemmeno la nuova versione del contributo. Se invece non è stato chiesto nonostante la sussistenza dei requisiti, può essere inoltrata la richiesta di contributo, anche avvalendosi di un intermediario, tramite il portale web dell'agenzia delle Entrate. La procedura per la richiesta rimarrà aperta fino al 15 gennaio 2021.

[2652]
Indennizzi, rileva la data di apertura della partita Iva

Un ristorante (codice Ateco 56.10.11) ha come data di iscrizione al registro delle imprese il 13 novembre 2018, mentre l'inizio dell'attività è datato 28 maggio 2019 (come risulta dalla visura camerale). Quindi, in questo caso, il criterio del calo del fatturato del periodo di comparazione "aprile maggio 2019–aprile maggio 2020" non può essere utilizzato.
Per poter fruire dei contributi del decreto Ristori–bis, conta la data dell'iscrizione o quella dell'inizio attività?
A.C. - BOLZANO

Con riferimento al contributo a fondo perduto introdotto dal Dl 34/2020 (decreto Rilancio), l'agenzia delle Entrate ha chiarito (nella circolare 22/E/2020, paragrafo 2.2) che rileva unicamente la data di apertura della partita Iva, indipendentemente dall'effettivo inizio dell'attività di impresa. Tale indicazione può pertanto ritenersi applicabile anche con riferimento alle più recenti misure di ristoro previste dal Dl 137/2020 (decreto Ristori) e dal Dl 149/2020 (decreto Ristori–bis).

[2653]
Sostegni a favore di imprese di ogni dimensione

Con l'articolo 1 del Dl 137/2020 e l'articolo 2 del Dl 149/2020 è stato introdotto nuovamente il contributo a fondo perduto, senza previsione del limite dei ricavi pari a 5 milioni di euro, motivo per cui tale agevolazione si estende anche alle imprese che abbiano registrato ricavi di ammontare superiore.
Un'impresa italiana, parte di un gruppo multinazionale (con una capogruppo che supera le soglie per essere considerata una Pmi), ha in astratto la possibilità di accedere a tale contributo a fondo perduto, indipendentemente dalle sue dimensioni su scala nazionale e internazionale?
Il dubbio nasce dal rinvio fatto dalla normativa italiana a quanto stabilito dalla Commissione europea, la quale prevede che gli aiuti siano incentrati sulle Pmi.
T.G. - MILANO

Si conferma che il nuovo contributo a fondo perduto, introdotto dall'articolo 1 del Dl 137/2020 (decreto Ristori), poi ritoccato con l'articolo 2 del Dl 149/2020 (decreto Ristori–bis), non prevede alcun limite di ricavi quale requisito di accesso alla misura. Pertanto, possono accedere all'agevolazione le imprese di tutte le dimensioni (si fa presente, tuttavia, che il contributo non può eccedere l'importo di 150.000 euro).
Ciò non si pone in contrasto con il Quadro temporaneo adottato dalla Commissione europea in materia di aiuti di Stato, e in particolare con quel passaggio secondo cui «le norme della Ue in materia di aiuti di Stato consentono agli Stati membri di agire in modo rapido ed efficace per sostenere i cittadini e le imprese, in particolare le Pmi, che incontrano difficoltà economiche a causa dell'epidemia di Covid–19».
Il tenore del testo rende chiaro che, se le Pmi sono le destinatarie principali delle misure di aiuto, non vi è alcuna limitazione cogente a estendere le agevolazioni anche alle imprese di grandi dimensioni.

[2654]
Niente contributi agli studi di registrazione musicale

Ho uno studio di registrazione musicale (codice Ateco 59.20.30) e lavoro prevalentemente con clienti privati (oltretutto mi trovo in Lombardia, regione particolarmente colpita dal Covid–19), quindi in questo autunno ho dovuto rimandare tutte le sessioni di registrazioni in presenza (esattamente come ho fatto da marzo a maggio 2020) e le entrate si sono azzerate.
A differenza, però, di quei due mesi e mezzo circa della prima metà dell'anno, pare che adesso la mia categoria sia stata completamente tagliata fuori da eventuali aiuti. L'esperto conferma che, per un caso come il mio, non sono previsti aiuti?
C.A. - MONZA

In effetti, allo stato, un'attività quale quella indicata nel quesito non può godere del contributo a fondo perduto introdotto dal Dl 137/2020 (decreto Ristori), in parte modificato con il Dl 149/2020 (decreto Ristori–bis). Tale attività, infatti, non è elencata tra quelle ritenute meritevoli di contributo, vale a dire tra quelle destinatarie delle recenti misure restrittive stabilite dal Dpcm 24 ottobre 2020 e dal successivo Dpcm 3 novembre 2020. Tuttavia, è possibile che alcune modifiche normative vengano approvate in sede di conversione in legge dei decreti legge citati, con l'inserimento di ulteriori codici Ateco tra quelli idonei a ricevere il contributo.

Condominio

A cura di
Augusto Cirla

[2655]
Amministratore, niente prelievi a fini personali

La Corte d'appello di Roma ha rigettato il mio reclamo riguardo alla revoca dell'amministratrice del nostro condominio.
La Corte mi «condanna alla rifusione in favore della resistente delle spese di lite del presente procedimento, che liquida in 3.308,00 € per compensi professionali oltre al rimborso forfettario delle spese generali, Iva e Cpa come per legge». Io non oppongo reclamo e decido di pagare. Il legale avversario, tramite il mio avvocato, mi invia le coordinate bancarie e l'Iban della sua assistita dove fare il pagamento, ma in realtà questo Iban è intestato al nostro condominio e non all'amministratrice, titolare anche di partita Iva, in contrasto con l'articolo 1129 del Codice civile.
Ci sono gli estremi per la revoca dell'amministratrice per gravi irregolarità?
G.B. - LATINA

L'irregolarità è evidente, perché il condominio resta totalmente estraneo al procedimento di revoca dell'amministratore promosso dal singolo condomino ex articolo 1129, comma 11, del Codice civile, essendo infatti il solo amministratore legittimato a contraddire e a sopportare le spese legali, non certo attingendo la relativa provvista dal conto corrente condominiale.
Nel caso descritto dal quesito, sembra doversi supporre che l'amministratrice abbia dapprima attinto dal conto corrente condominiale l'importo del compenso richiestole dal legale incaricato di assisterla nel procedimento promosso nei suoi confronti, e poi abbia inteso accreditare sullo stesso conto quanto corrispostole dal condomino lettore, risultato soccombente nel giudizio.
Se così si sono svolti i fatti, il comportamento tenuto dall'amministratrice, oltre che meritevole di censura sotto il profilo professionale, può assumere rilevanza penale, avendo lei prelevato dal conto corrente condominiale, di cui poteva liberamente disporre in ragione della carica che ricopriva, somme per soddisfare un suo interesse personale (articolo 646 del Codice penale).
I soldi confluiti nel conto corrente del condominio non possono essere sottratti o confusi in alcun modo, nemmeno se l'intenzione è poi quella di restituirli (si veda Cassazione penale, 29179/2020, secondo cui «l'arbitrario prelievo dal conto corrente condominiale da parte dell'amministratore, costituisce una manifestazione di volontà di utilizzare come propri i beni altrui»).

[2656]

Il compenso per la gestione degli interventi straordinari

A quanto potrebbe ammontare l'onorario dell'amministratore di condominio per seguire lavori per i quali applicare il superbonus 110 per cento? Il nostro professionista avrebbe richiesto un compenso per assistenza, contabilizzazione e riparti pari al 3% dell'importo globale dell'opera.
Chiedo inoltre se questa spesa rientra fra quelle detraibili.

R.F. - VENEZIA

Non esiste un tariffario ufficiale dei compensi dell'amministratore, per cui si può fare riferimento a quelli predisposti dalle associazioni private di categoria, ma senza alcun vincolo a carico dell'assemblea, che può stabilire un diverso compenso. È pacifico che tutta l'attività che l'amministratore si trova a dover svolgere per consentire ai condòmini di fruire del superbonus non può farsi rientrare in quello che è stato da lui quantificato per la gestione ordinaria al momento della sua nomina.
Può accadere però che in tale occasione egli, in ottemperanza a quanto impostogli dalla legge all'articolo 1129, comma 14, del Codice civile, abbia anche provveduto a indicare il maggior compenso preteso in caso di esecuzione di interventi straordinari, tra cui devono comprendersi anche quelli beneficiati dal bonus 110 per cento, tenuto presente che, se richiesto dai condòmini, l'amministratore è tenuto a munirsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile, con l'obbligo di adeguare i massimali della polizza in misura non inferiore all'importo deliberato. Sarà allora in tale misura che l'assemblea dovrà deliberare il compenso dovuto all'amministratore a cui è stato conferito incarico di assistere il condominio per quanto necessario all'ottenimento del bonus.
Se invece l'amministratore non ha fissato a priori tale compenso straordinario, l'assemblea è libera di quantificare il compenso secondo gli usi praticati sul mercato immobiliare, di norma stabilizzati sul 2 o 3 per cento, a seconda dell'ammontare complessivo dei lavori appaltati.
Tale somma conferita all'amministratore non è detraibile.

A cura di
Pierantonio Lisi



[2657]

I presupposti per modificare le tabelle millesimali

Vorrei avere informazioni in merito al principio della variazione delle tabelle millesimali. In particolare, gradirei sapere se il limite che fa scattare la variazione "obbligatoria" delle tabelle millesimali (superiore al 20 per cento) debba intendersi riferito al singolo appartamento (ove è avvenuta la variazione, ad esempio da 20 a 30 millesimi) oppure al totale dei millesimi (quindi su base 1000).

D.C. - SIENA

I valori millesimali contenuti nelle tabelle devono essere modificati o rettificati in due distinte ipotesi:
1) nel caso in cui risultino la conseguenza di un errore (per esempio, non sono state considerate alcune unità immobiliari, oppure sono stati compiuti errori nelle misurazioni o nell'utilizzo dei coefficienti);
2) nel caso in cui risultino mutate le condizioni di una parte dell'edificio, come accade in presenza di incrementi delle superfici, sopraelevazioni o innovazioni di vasta portata, che abbiano alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare, anche di un solo condomino (articolo 69 delle disposizioni di attuazione del Codice civile).
Quindi, nell'eventualità di errore, la rettifica è sempre dovuta. Di fronte alle mutate condizioni di una parte dell'edificio, occorre valutarne l'incidenza su una qualunque unità immobiliare. Nel caso di realizzazione di una nuova unità immobiliare, la modifica sarà sempre dovuta. Se, invece, c'è incremento delle superfici, la modifica sarà dovuta solo se questo determina un incremento superiore al 20% dei millesimi relativi all'unità immobiliare interessata dall'ampliamento o una diminuzione superiore al 20% dei millesimi relativi ad almeno una delle altre unità immobiliari.

A cura di
Matteo Rezzonico



[2658]

Revoca dell'amministratore a causa di gravi irregolarità

Nei quattro anni di gestione condominiale l'amministratore non ha mai indetto l'assemblea ordinaria entro il 30 gennaio, come tassativamente previsto dal regolamento di condominio, pena decadenza automatica dall'incarico. In tale periodo non ha mai formalmente attestato il proprio titolo di studio, né ha mai presentato l'annuale certificazione di aggiornamento professionale e il dettaglio della propria parcella.
Vorrei, pertanto, sapere se l'amministratore dev'essere considerato operativo e regolarmente retribuito. Anche perché non ha ancora ritirato la raccomandata a. r. con la quale sollecitavo una risposta a una mia missiva per posta elettronica di alcuni mesi fa e l'invio della documentazione necessaria per godere del bonus casa per manutenzioni straordinarie.
Vorrei sapere come ci si può comportare di fronte a questa serie di irregolarità.

G.D. - FROSINONE

Le questioni poste dal lettore richiederebbero l'esame della fattispecie in concreto e una vera e propria consulenza. In ogni caso – a prescindere dal regolamento condominiale (non sappiamo se contrattuale) – nel caso descritto dal quesito sussistono gli estremi per la revoca dell'amministratore.
Per l'articolo 1129, commi 11 e 12, del Codice civile la revoca dell'amministratore può essere disposta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nei casi in cui siano emerse gravi irregolarità, tra cui l'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale. Al riguardo non può valere a giustificazione del ritardo l'attuale situazione pandemica, né può valere il rinnovato articolo 63–bis del Dl 104/2020, per il quale «il termine di cui al numero 10 dell'articolo 1130 del Codice Civile (per la redazione del rendiconto e la convocazione dell'assemblea, nde) è sospeso fino alla cessazione dello stato di emergenza da Covid 19, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020». Infatti il ritardo risulta accumulato prima della crisi epidemiologica.
In questo senso si veda per tutte Tribunale di Palermo, 14 febbraio 2020, secondo cui la condotta del buon amministratore richiede che, ove questi si trovi nell'impossibilità di redigere il rendiconto entro il termine di legge, egli dovrebbe ugualmente convocare l'assemblea e rappresentare le ragioni giustificative del proprio ritardo, «sì che l'omessa convocazione integra la grave violazione prevista dall'articolo 1129 comma 12 numero 1 del Codice Civile, costituendo autonomo e sufficiente motivo di revoca dell'amministratore». Nello stesso senso si veda Tribunale di Bari, 13 luglio 2018, secondo cui la reiterata mancata presentazione del rendiconto consuntivo da parte dell'amministratore di condominio all'assemblea per la sua approvazione, nel termine di 180 giorni, costituisce una ipotesi di grave irregolarità – a norma dell'articolo 1129, comma 12, n. 1, del Codice civile – che giustifica la revoca giudiziale.
E ciò senza considerare le ulteriori contestazioni del lettore in ordine alla mancata presentazione dell'aggiornamento professionale.
A parte la revoca (per cui il lettore può rivolgersi al Tribunale), gli inadempimenti dell'amministratore agli obblighi di mandato, tra cui l'omessa comunicazione della documentazione necessaria per conseguire il bonus fiscale per le manutenzioni straordinarie, costituiscono causa di eventuali danni che il lettore può chiedere in contenzioso (si veda per tutte Cassazione, 4 marzo 2020, n. 6086).
Potrebbe infine porsi anche la questione del diritto dell'amministratore al compenso ove fosse eccepita la nullità della nomina (insanabile ex articoli 1418 e 1423 del Codice civile) per mancata indicazione analitica dei compensi (articolo 1129, comma 14, del Codice civile). Ma sul punto sussiste una giurisprudenza discordante.

A cura di
Silvio Rezzonico



[2659]

L'allaccio del box all'elettricità del condominio

Sono proprietario di un appartamento e di un box pertinenziale in uno stabile di 13 unità abitative. Attualmente il box è collegato alla corrente elettrica dell'appartamento.
Considerato che sto vendendo solamente l'appartamento senza il box, che rimarrà di mia proprietà, vorrei sapere se, chiedendo il permesso all'amministratore del condominio, mi posso allacciare alla corrente elettrica condominiale applicando a monte un contatore di kW, in modo da avere ancora la corrente elettrica nel box pagando il relativo consumo al condominio.
Vorrei anche sapere quale maggioranza di millesimi/condòmini occorre in sede di assemblea al fine di vedere approvato questo intervrento.

M.G. - MILANO

Per l'allacciamento del box all'impianto elettrico condominiale, in linea di principio (salvo diversa disposizione contenuta nel regolamento condominiale contrattuale) non è necessaria la delibera assembleare, ma occorre una preventiva comunicazione all'amministratore, anche ai fini della ripartizione delle spese. Infatti, l'allacciamento costituisce un diritto del condomino a norma dell'articolo 1102 del Codice civile, per il quale ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine il condomino può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. In tale contesto la delibera assembleare che approvasse l'intervento avrebbe soltanto valore di ratifica di un preesistente diritto soggettivo. Il condomino deve comunque rispettare la sicurezza, il decoro dell'edificio e le normative "di settore" (per esempio sulla certificazione degli impianti).

A cura di
Cesarina Vittoria Vegni



[2660]

Parti comuni, riparazioni con l'impresa condominiale

Nel caso in cui un condomino, nell'eseguire lavori di ristrutturazione del proprio appartamento, abbia danneggiato una parte comune (nel caso di specie, una tubazione dell'impianto di riscaldamento), il condominio può pretendere di far eseguire l'intervento di riparazione con la ditta incaricata della manutenzione dell'impianto comune, oppure il condomino è libero di scegliersi una ditta di sua fiducia?

M.C. - CAGLIARI

In tema di risarcimento del danno, vige il principio secondo il quale la scelta del tipo di risarcimento – se in forma specifica o per equivalente, ex articolo 2058 del Codice civile – spetta al creditore (si veda, tra le altre, Cassazione civile, sezione III, 21 maggio 2004, n. 9709).

La scelta circa la modalità di risarcimento spetta al danneggiato–creditore, che, nel caso in questione, è il condominio.Quest'ultimo, pertanto, può incaricare una ditta di sua fiducia, ripristinare il guasto e chiedere la rifusione della spese al danneggiante–condomino, che sarà tenuto a pagare.

Edilizia e Urbanistica

A cura di
Massimo Sanguini



[2661]

Anche un solo coerede può chiedere lo «stato legittimo»

In presenza di condizioni idonee, un erede che vuole regolarizzare un manufatto su una proprietà indivisa può presentare istanza per accertarne lo stato legittimo? E può farlo senza allegare la firma degli altri coeredi (con i quali è in disaccordo sul punto), qualora dimostri di avere un interesse oggettivo alla conservazione e al recupero del manufatto?

C.M. - MODENA

Il principio di carattere generale – desumibile dall'articolo 11 del Dpr 380/2001 – è quello per cui in una comunione "pro indiviso" occorre il consenso di tutti i proprietari per la legittimità del permesso di costruire, non importa se preventivo o in sanatoria (si veda in tal senso Tar Veneto, sezione seconda, 505/2017).
Ciò premesso, tuttavia, trattandosi nel caso specifico di richiesta di certificazione dello stato legittimo dell'immobile – di cui all'articolo 9–bis del Dpr 380/2001, come recentemente modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera d, n. 1, del Dl 76/2020 – si ritiene che il Comune non dovrebbe respingere l'istanza, in quanto la medesima è rivolta a ottenere una mera certificazione, che non presuppone interventi edilizi i quali, in quanto tali, andrebbero a coinvolgere la proprietà comune e per cui, come evidenziato, sarebbe necessario il nulla osta degli altri comproprietari.

[2662]

Superficie minima secondo il numero degli abitanti

Ho un deposito (categoria C/2) di 44 metri quadrati, che, dopo un intervento di ristrutturazione edilizia, vorrei destinare a uso abitativo. Secondo alcuni tecnici il cambio d'uso dell'unità immobiliare da non abitativa in abitativa non è possibile, perché occorrono come minimo 50 metri quadrati. È veramente così?

F.M. - FOGGIA

La superficie abitabile "minima" è stabilita dal Dm del 5 luglio 1975, all'articolo 2, secondo cui per ogni abitante dev'essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a 14 metri quadrati, per i primi quattro abitanti, e 10 metri quadrati per ciascuno dei successivi. Le stanze da letto devono avere una superficie minima di nove metri quadrati, se per una persona, e di 14 metri quadrati, se per due persone. Inoltre ogni alloggio dev'essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno 14 metri quadrati. All'articolo 3, invece, si prevede che, ferma restando l'altezza minima interna di 2,70 metri, l'alloggio monostanza deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a 28 metri quadrati per una persona, e non inferiore a 38 metri quadrati per due persone.Ciò premesso, sarà però necessario verificare le disposizioni delle norme tecniche di attuazione dello strumento di pianificazione urbanistica comunale, nonché il locale regolamento edilizio, potendo questi avere inserito specifiche restrizioni per i cambi di destinazione d'uso.

[2663]

Rigenerazione urbana, decisive le norme regionali

**Secondo l'articolo 3 del Dpr 380/2001, «nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana».
Che cosa si intende per «incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana»? Gli incrementi di volumetria concessi dal piano casa, nella sua più recente evoluzione normativa, possono inquadrarsi come interventi di rigenerazione urbana? Se no, quali sono i possibili interventi qualificati come interventi di rigenerazione urbana?**

F.G. - UDINE

Secondo quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera d, del Dpr 380/2001 – come recentemente modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera b, n. 2, del Dl 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 120/2020 – rientrano nel novero della ristrutturazione edilizia anche gli interventi che prevedono, nei soli casi espressamente indicati dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana.Il concetto di rigenerazione urbana ha trovato una sua generica definizione nell'articolo 5, comma 9, del Dl 70/2011 (come convertito in legge 106/2011) che però ha demandato alle Regioni la sua attuazione e la sua regolamentazione specifica. Pertanto sarà alla norma regionale che bisognerà fare riferimento per una definizione precisa di tale intervento edilizio, nonché per le specifiche modalità di realizzazione.Ad ogni buon conto la rigenerazione urbana consiste nel promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate, con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione, ovvero da rilocalizzare. Quindi i presupposti della rigenerazione urbana non coincidono con quelli alla base della normativa in materia di piano casa.

[2664]

Pure le opere ante 1967 possono essere abusive

**Un fabbricato, edificato con parere favorevole della commissione edilizia comunale del 29 luglio 1959, e con successiva variante approvata in data 15 luglio 1960, risulta ultimato entro il 1963.
In corso di costruzione sono state introdotte alcune variazioni, che hanno determinato difformità rispetto ai grafici approvati:
1) un porticato adibito a passaggio auto è stato annesso al locale negozio adiacente;
2) le disposizioni interne sono state modificate;
3) i balconi esistenti su un lato sono stati utilizzati in parte per il prolungamento di un bagno e, per il resto, quale ambiente delimitato da una veranda di ferro e vetro.L'accatastamento riporta la effettiva situazione risultante dopo l'introduzione delle variazioni, con eccezione della veranda, la cui area può essere identificata quale balcone.
Si desidera sapere quale legittimità possono avere le variazioni, sia quelle riportate nei grafici catastali (punti 1–2) sia quella relativa alle verande (punto 3).**

M.C. - MILANO

Per la realizzazione di opere tra il 17 agosto 1942 e il 1° settembre 1967 (data di entrata in vigore della legge 765/1967) l'obbligo di licenza edilizia sussisteva solo con riferimento alle opere da eseguire nei centri abitati, mentre per le altre, e fatte salve diverse indicazioni dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi comunali, non era necessario munirsi di titolo abilitativo a costruire.
Ciò premesso, e considerate la descrizione dell'immobile fatta nel quesito e le autorizzazioni a suo tempo concesse, non pare si ricada nell'ipotesi sopra descritta e, pertanto, le modifiche in questione sono da ritenere abusive. Con la conseguenza che, al fine di regolarizzare il fabbricato, non sembra sussistere altra possibilità che ricorrere alle disposizioni previste dall'articolo 36 del Dpr 380/2001, secondo cui, in caso di interventi realizzati senza permesso di costruire, o in difformità da esso, il responsabile dell'abuso (o l'attuale proprietario dell'immobile) può ottenere titolo abilitativo a costruire in sanatoria se l'intervento risulta conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, sia al momento della realizzazione dello stesso sia al momento della presentazione della domanda. Quest'ultima presuppone altresì il pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di costruzione, da calcolare sulla base dei parametri attualmente in vigore per l'amministrazione comunale sul cui territorio è ubicato il fabbricato.

A cura di
Vincenzo Petrone



[2665]

Oneri dovuti per tornare alla destinazione originaria

Un'unità immobiliare, con originaria destinazione d'uso residenziale, ha ottenuto il cambio di destinazione d'uso ad attività commerciale. L'attuale proprietario vuole riportare l'immobile alla sua originaria destinazione residenziale, conformemente allo strumento urbanistico vigente, presentando una Cila (comunizazione di inizio lavori asseverata). Il Comune chiede di pagare nuovamente il contributo di costruzione per la destinazione residenziale. Io ritengo che, riconducendo l'immobile alla sua originaria e legittima destinazione d'uso, nessun contributo sia dovuto.È corretta la mia interpretazione?

G.D.M. - FOGGIA

La risposta è negativa.
Il Comune, anche basandosi sulle molte e diverse sentenze succedutesi nel tempo, ha ragione. In questi casi occorre quindi pagare gli oneri di urbanizzazione, che rappresentano la differenza tra gli oneri dovuti per la nuova destinazione e quelli che si sono pagati per la precedente.

[2666]

Limiti all'applicazione delle «tolleranze costruttive»

**Due appartamenti, censiti al Catasto con particelle diverse, comunicano tra di loro tramite una porta a soffietto. Le piantine catastali non sono state mai aggiornate in base a questo intervento edilizio, e di conseguenza i due appartamenti continuano a risultare separati al Catasto.
Per l'intervento che ha portato ad accorpare di fatto i due appartamenti, si può applicare la fattispecie della "tolleranze costruttive", introdotta dal Dl 16 luglio 2020, n. 76? In particolare sulla base dell'articolo 34–bis, comma 2, del Dl citato, in quanto l'intervento stesso non pregiudica l'agibilità dell'immobile e non è posto in essere in violazione della disciplina urbanistica?**

G.V. - ROMA

Non si ritiene che il tipo di intervento attuato possa rientrare tra le tolleranze costruttive, di cui al Dl 76/2020, convertito in legge 20/2020, in quanto l'articolo 34–bis, comma 2, riguarda opere diverse da quella descritta nel quesito. Dando per scontato che bisogna modificare le planimetrie catastali, resta da vedere se l'accorpamento dei due appartamenti è supportato da un titolo abilitativo. Diversamente occorre porre in essere la sanatoria edilizia.

Assicurazioni

A cura di
Maurizio Di Rocco



[2667]

Come contestare la perizia assicurativa

L'assicurazione sulla casa copre da 10 anni «danni ai locali» (causati da eventi atmosferici) e «ricerca e riparazione danni da acqua». Al piano seminterrato, in locali adibiti a zone di sgombro, vi sono ammaloramenti dovuti a infiltrazioni di acque piovane in corrispondenza di un muro esterno, ricoperto da lastre in pietra disposte con fughe tra loro. La parete esterna è esposta a eventi atmosferici anche violenti. Ritengo che gli eventi citati abbiano provocato lesioni, fessurazioni, piccole crepe tra le fughe della balza in pietra e nelle congiunzioni tra scalini e muro, e che abbiano creato la "strada" all'acqua, facendo emergere umidità nella parte interna prima e ammaloramenti dopo.La perizia esclude l'indennizzo, perché considera che sia stata la semplice umidità a creare questa situazione, mentre secondo me – come ho detto – il problema è stato originato da piccole lesioni, non visibili o individuabili subito, che hanno provocato l'infiltrazione.Che cosa posso fare? Un reclamo andrebbe proposto solo nei confronti della compagnia assicurativa – che, attenendosi alla perizia, non paga – o anche nei confronti del perito?

G.T. - FIRENZE

Da quanto descritto dal lettore, la condotta tenuta dalla compagnia assicurativa e dal suo perito è legittima, in quanto la prima, a seguito della denuncia di sinistro da parte del lettore, ha sottoposto alla perizia di un proprio tecnico di parte l'immobile e si è poi adeguata all'esito di questa. Detto ciò, il lettore potrebbe far svolgere una nuova perizia a proprie spese, affidandone l'esecuzione a un proprio tecnico di fiducia, al fine di valutare l'origine delle lesioni della parete e, quindi, la correttezza della perizia svolta dal perito della compagnia. Qualora poi il proprio tecnico di parte dovesse confermare l'imputabilità delle lesioni agli eventi atmosferici, sarà necessario invitare formalmente la compagnia assicurativa a risarcire il danno e, nel caso di diniego, adire l'autorità giudiziaria.

[2668]

La suddivisione in parti del premio sulla vita

**Essendo titolare di una polizza di ramo 1 presso una rete di consulenti finanziari, ho chiesto al mio consulente di provvedere a variare i beneficiari della stessa in caso di mia morte, suddividendo l'importo in parti uguali tra i miei figli, che sono tre. Al momento di firmare, però, il consulente mi ha detto che non è possibile suddividere in parti perfettamente identiche (un terzo per ciascuno dei miei figli), ma a uno di loro dovrà necessariamente andare un po' di più (33 per cento per due figli, 34 per cento al terzo).Poiché l'importo è rilevante, la differenza è a sua volta non indifferente, e mi pare strano che non sia possibile dividere equamente tra loro. Mi è stato risposto che un regolamento Ivass non prevede questa possibilità e che, eventualmente, i tre beneficiari dovranno fare una scrittura privata per suddividere poi tra di loro quell'uno per cento di differenza.
Qual è il parere dell'esperto?**

A.P. - MILANO

Non si è a conoscenza di uno specifico regolamento Ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) che preveda esplicitamente quanto riferito dal lettore. Il regolamento a cui è possibile riferirsi è comunque il 41 del 2018, in base al quale, a partire dal gennaio 2019, tutte le imprese di assicurazione operanti in Italia e i loro intermediari devono adottare una specifica modulistica per la proposta di assicurazione delle polizze vita, che favorisca l'indicazione dei dati dei beneficiari e le modalità di ripartizione tra gli stessi del beneficio assicurativo.Tanto detto, nel caso del lettore il problema, probabilmente, è da ricondurre all'uso di un valore percentuale che dev'essere necessariamente arrotondato per eccesso. Al riguardo, si consiglia di provare a utilizzare una suddivisione in frazioni piuttosto che in percentuale, indicando che a ciascun beneficiario dovrà andare la quota di un terzo della somma dovuta.

Diritto del lavoro

A cura di
Pietro Gremigni



[2669]

Assunzione post pensione, occorre uno stacco effettivo

**Un lavoratore del settore privato ha conseguito il diritto alla pensione di anzianità con decorrenza 1° gennaio 2021, e ha presentato le dimissioni telematiche, nel rispetto dei termini di preavviso, al suo datore di lavoro, che poi provvederà a comunicarle all'Inps tramite Unilav. Lo stesso lavoratore ha poi inoltrato domanda di pensionamento all'Inps, tramite patronato.
Poiché il datore di lavoro gli ha proposto di rientrare subito in servizio, si chiede se e quando questo soggetto può essere riassunto, con le stesse mansioni e retribuzioni dell'ultimo contratto, senza incorrere nel rischio di dimissioni fittizie, come paventato dalla sentenza della Cassazione 14417/2019.Inoltre, questo stesso soggetto potrebbe essere assunto da un'altra ditta con decorrenza già dal giorno successivo al pensionamento, ovvero dal 2 gennaio 2021, senza incorrere nel medesimo rischio?**

T.V. - ASCOLI PICENO

Secondo la sentenza della Cassazione 14447/2019, la pensione di anzianità (oggi anticipata) può essere erogata solo se al momento della presentazione della relativa domanda il rapporto di lavoro dipendente è effettivamente cessato. Al riguardo si deve ravvisare una presunzione semplice del carattere simulato della cessazione del rapporto, qualora essa sia seguita da immediata riassunzione del lavoratore, alle stesse condizioni, da parte dello stesso datore di lavoro.Pertanto, per evitare che si possa riscontrare una finta cessazione seguita da una immediata ripresa del lavoro, sarebbe opportuno far trascorrere alcune settimane dalla cessazione del rapporto precedente.
La legge richiede l'obbligo della cessazione dell'ultimo rapporto durante il quale è maturato il diritto alla pensione, e la sentenza di Cassazione citata considera simulato il successivo rapporto instaurato con lo stesso datore di lavoro.
In teoria, quindi, l'instaurazione di un rapporto con un altro datore di lavoro non costituisce una presunzione di rapporto simulato, come tale in grado di fare revocare il diritto alla pensione. Tuttavia vige la regola giurisprudenziale secondo cui, per conseguire il diritto alla pensione in caso di medesimo o diverso datore di lavoro, è necessaria una soluzione di continuità tra i successivi rapporti di lavoro al momento della richiesta della pensione di anzianità e della decorrenza della pensione stessa (così Cassazione, sentenza 4898/2012). Da qui risulta opportuno che anche in questo caso ci sia uno stacco tra la fine del rapporto precedente e l'inizio di quello nuovo.

A cura di
Stefania Radoccia



[2670]

Giusta causa: licenziamenti senza preavviso

In una lettera di licenziamento per giusta causa, l'azienda scrive che «il licenziamento sarà effettivo dopo 15 giorni dalla presente». Che cosa vuol dire? E chi paga i 15 giorni?

A.V. - ROMA

Il licenziamento per giusta causa è incompatibile con la concessione di un termine di preavviso, dovendosi fondare su un fatto che non consente la prosecuzione, nemmeno in via provvisoria, del rapporto.Avendo comunque il datore di lavoro manifestato l'intenzione di recedere dal rapporto con concessione del preavviso, la causa dello stesso potrà essere ricondotta a giustificato motivo soggettivo, e per la data di decorrenza del termine di 15 giorni dovrà farsi riferimento alla data di ricezione della lettera da parte del lavoratore o alla diversa data di decorrenza del preavviso, eventualmente postergata al 1° o al 15 del mese dal contratto collettivo nazionale applicato.Durante il periodo di preavviso, il lavoratore ha diritto di prestare la propria attività lavorativa e di ricevere la relativa remunerazione. Se il datore di lavoro preferisce esentare il lavoratore dallo svolgimento della prestazione durante il periodo di preavviso, dovrà versare al medesimo la indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dei giorni di preavviso non lavorati.

A cura di
Antonio Carlo Scacco

[2671]

Covid, niente licenziamenti nell'azienda ceduta

Sto cedendo la mia attività e ho un dipendente in cassa integrazione da luglio. I nuovi acquirenti non hanno bisogno di questo dipendente e mi hanno chiesto di licenziarlo. Come fare nella situazione attuale?

R.T. - REGGIO EMILIA

Il trasferimento dell'azienda non è equiparabile alla cessazione della medesima, e i rapporti di lavoro in essere al momento della cessione continuano con il cessionario (articolo 2112 del Codice civile). Quanto alla possibilità di licenziare il dipendente, l'articolo 12 del Dl 137/2020 (decreto Ristori) preclude l'avvio delle procedure di licenziamento economico (giustificato motivo oggettivo) fino al 31 gennaio 2021, a meno che, tra le altre ipotesi di esenzione, non vi sia la cessazione definitiva

dell'attività dell'impresa, conseguente alla messa in liquidazione della medesima (ma, come detto, la cessione di azienda non costituisce cessazione: così il comma 11 dell'articolo 12 citato). Pertanto, fino al 31 gennaio 2021 (e salvo proroghe) la cessazione del rapporto di lavoro per motivazioni economiche è consentita soltanto con un accordo collettivo aziendale (ipotesi contemplata dalla norma citata) oppure con un accordo individuale nelle sedi protette (articoli 410 e 411 del Codice di procedura civile).

[2672]

Cig spettante al dipendente assunto il 15 settembre 2020

Sono stato assunto il 15 settembre 2020, con contratto di lavoro a tempo determinato che scade a marzo 2021. Ho diritto alla cassa integrazione?

P.B. - AOSTA

In qualità di lavoratore assunto il 15 settembre 2020, in forza alla data di entrata in vigore del Dl 137/2020 (29 ottobre), il lavoratore può accedere ai trattamenti di integrazione salariale (sei settimane collocate nel periodo compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021) previsti dal decreto stesso (da notare che il Dl 149/2020 ha esteso tale possibilità anche ai lavoratori in forza al 9 novembre 2020).
Si ritiene che il lettore non possa invece accedere ai trattamenti di integrazione salariale previsti dal Dl 104/2020 (18 settimane collocate tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020). In proposito l'Inps (con la circolare 115/2020) si era espresso nel senso che, su indicazione ministeriale, le norme relative a tali trattamenti trovassero applicazione «esclusivamente» nei confronti dei lavoratori alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 13 luglio 2020.

Sicurezza sul lavoro

A cura di
Carmelo G. Catanoso

[2673]

I Dpi anti–Covid tra cui può scegliere il datore

Il gruppo societario, con oltre 2.000 dipendenti, per cui lavoro ha emesso il 30 settembre una circolare la quale impone che in azienda sia utilizzato solo il Dpi (dispositivo di protezione individuale) messo a disposizione dall'azienda: si tratta di una mascherina lavabile (per un massimo di 20 volte) e certificata. Può il datore di lavoro impedirmi di usare un mio Dpi di pari o superiore protezione?

A.P. - CAGLIARI

L'articolo 77 del Dlgs 81/2008 obbliga il datore di lavoro a procedere alla scelta dei dispositivi di protezione individuale, tra cui anche quelli per la protezione delle vie respiratorie, previa analisi e valutazione dei rischi. Le caratteristiche dei dispositivi devono essere individuate in modo tale da far fronte ai rischi emersi nella valutazione.
Le caratteristiche e la tipologia dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie da utilizzare per prevenire il contagio da Covid–19 sono state indicate dalle autorità sanitarie. A oggi, per tale emergenza, sono utilizzabili i dispositivi medici En 14683 (le mascherine facciali uso medico, note al pubblico come mascherine "chirurgiche"), che di base proteggono un soggetto dal rischio di contaminazione da parte dell'utilizzatore; in questa contingenza, e solo fino al termine della fase emergenziale, essi possono essere considerati dispositivi di protezione individuale a difesa dal Sars–Cov–2, pur non rispondendo ai requisiti normativi normalmente applicabili a fronte del rischio biologico.
Sono utilizzabili anche i dispositivi per la protezione delle vie respiratorie conformi al regolamento (Ue) 2016/425 e alle relative norme armonizzate, e cioè quelli chiamati "facciali filtranti" con o senza valvola e cioè le FFP2 e FFP3 riutilizzabili (R) o non riutilizzabili (NR); questi dispositivi sono marcati CE secondo l'attuale iter di certificazione previsto per questi prodotti.
Ci sono anche mascherine facciali filtranti (con o senza valvola) provenienti da mercati extra–Ue e certificati secondo norme straniere (NIOSH N95, AS/NZA P2, KN95 e KN99), utilizzabili in applicazione delle vigenti disposizioni di legge.
Infine, ci sono dispositivi medici e DPI progettati, fabbricati e immessi sul mercato "in deroga" agli usuali vincoli di certificazione e marcatura CE, sulla base di una prassi di validazione straordinaria basata sull'approvazione diretta, rispettivamente, da parte dell'Istituto superiore di sanità e dell'Inail, che durerà fino al termine dell'emergenza.
Per essere sicuri che il certificato sia stato emesso da un organismo notificato per tale tipologia di dispositivo di protezione individuale, si può effettuare un controllo al seguente link, che riporta l'elenco degli organismi notificati in Europa per il regolamento Ue 425/2016: <https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=155501>
In conclusione, dato che è dovere del datore di lavoro scegliere, in funzione delle specificità dell'azienda e della contestualizzazione del Protocollo anticontagio alla propria organizzazione, uno di questi dispositivi di protezione delle vie respiratorie ("mascherine chirurgiche", FFP2 o FFP3), anche riutilizzabili, non può essere rimessa all'autonomia dei lavoratori la scelta di utilizzare un Dpi diverso da quello messo a loro disposizione.
I lavoratori inoltre sono tenuti al corretto utilizzo e possono segnalare «immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione» (articolo 78, comma 5, Dlgs 81/2008), tra cui anche mascherine non qualificabili come dispositivi di protezione individuale in base alla vigente normativa.

Istruzioni per l'uso

Il sito dell'esperto risponde

www.espertorisponde.ilsole24ore.com

- Il servizio di consulenza ai lettori del Sole 24 Ore continua su internet. Dalla sezione dedicata è possibile inviare gratuitamente un quesito agli esperti (previa registrazione) e cercare la soluzione al proprio caso nel database delle risposte.

Cerca una **Risposta** | Invia una **Domanda**
I quesiti **L'esperto risponde** Il servizio di consulenza per i lettori del Sole 24 Ore.
Risposte recenti
AGEVOLAZIONI UE **Partecipazione al bando, ok senza rating di legalità**
AGEVOLAZIONI UE **Le procedure del prag valide per azioni «esterne»**

- Il portale dell'esperto risponde è pensato per valorizzare i punti di forza della rubrica fondata nel 1984, integrandoli con i Forum tematici e gli approfondimenti pubblicati ogni lunedì sul Sole 24 Ore.
- Sul sito dell'esperto risponde è possibile cercare la risposta al proprio caso specifico all'interno di una banca dati che conta oltre 200mila quesiti. Inoltre, lo stesso motore di ricerca permette di navigare tra le risposte fornite dagli esperti nei Forum tematici, come quelli sui vari temi fiscali, la casa, le pensioni, il diritto di famiglia.
- Dallo stesso sito si può inviare una domanda agli oltre 100 esperti del Sole 24 Ore e partecipare ai Forum di volta in volta attivati su temi d'attualità. Internet è l'unico canale attraverso il quale è possibile l'invio di quesiti.

Per cercare una risposta

Cerca una **Risposta** | Invia una **Domanda**
Cerca per parola | INSERISCI PAROLE CHIAVE | Invia
Cerca per argomenti | Tutte le risposte degli esperti divise per titolo della rubrica
Cerca nei fascicoli | Tutte le risposte degli esperti ordinate per numero di quesito

- È possibile consultare la **banca dati** delle risposte con una ricerca per: parola, argomento, fascicolo.
- Tra i risultati della ricerca appaiono: le **risposte** pubblicate ogni lunedì sull'Esperto risponde; i **Forum** tematici attivati su argomenti di attualità.

Per inviare una domanda

Cerca una **Risposta** | Invia una **Domanda**
L'esperto risponde Invia una domanda agli esperti del Sole 24 Ore su temi fiscali, giuridici e amministrativi. Scrivi
I forum tematici Usa il canale dei forum tematici per inviare la tua domanda su un argomento di attualità. 00 Speciali Aperti

- Per inviare il quesito bisogna essere **registrati** al sito del Sole 24 Ore (la registrazione è **gratuita**).
- Per **inviare una domanda** si può scegliere: il canale "classico" dell'esperto risponde; i Forum attivati di volta in volta su temi d'attualità



NUOVA IMU GUIDA AL SALDO 2020

La legge di Bilancio 2020 ha ridisegnato l'Imu e abolito la Tasi.
Anche il Covid19 ha inciso sui versamenti Imu.
Gli esperti spiegano tutto nel dettaglio evidenziando le novità, con ampio ricorso a casi pratici, analisi della giurisprudenza, risposte a quesiti ed esempi di compilazione della modulistica.
Alla cassa senza errori, con la guida al saldo Imu 2020 del Sole 24 Ore.

IN EDICOLA DAL
10
NOVEMBRE

CON IL SOLE 24 ORE A
9,90* €
*Oltre il prezzo del quotidiano

OPPURE ONLINE:
offerte.ilsole24ore.com/saldoimu2020
OFFERTA VALIDA IN ITALIA FINO AL 25 DICEMBRE 2020

Il Sole 24 ORE